

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVII LEGISLATURA

Doc. XLVIII
n. 12

CORTE DEI CONTI

SEZIONI RIUNITE

RELAZIONE SULLA TIPOLOGIA DELLE
COPERTURE ADOTTATE E SULLE TECNICHE
DI QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI
RELATIVAMENTE ALLE LEGGI PUBBLICATE
NEL QUADRIMESTRE GENNAIO-APRILE 2016

(Articolo 17, comma 9, della legge 31 dicembre 2009, n. 196)

—————
Comunicata alla Presidenza il 24 maggio 2016
—————

L'elaborazione dei dati relativi agli allegati è stata curata da Loredana Alampi.
L'editing è stato curato da Caterina Francione, Marina Mammola e Giuseppina Scicolone.

INDICE

DELIBERAZIONE

1. CONSIDERAZIONI GENERALI	3
1.1. <i>La legislazione del quadrimestre</i>	3
1.2. <i>Considerazioni metodologiche di sintesi</i>	5
1.3. <i>Giurisprudenza costituzionale</i>	11
2. LE SINGOLE LEGGI	25
Legge 28 dicembre 2015, n. 220, riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo	25
Legge 28 dicembre 2015, n. 221, disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di <i>green economy</i> e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali	26
Legge 22 gennaio 2016, n. 9, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, recante misure urgenti per interventi nel territorio. Proroga del termine per l'esercizio delle deleghe per la revisione della struttura del bilancio dello Stato, nonché per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa	34
Legge 28 gennaio 2016, n. 11, deleghe al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture	36
Legge 1° febbraio 2016, n. 13, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, recante disposizioni urgenti per la cessione a terzi dei complessi aziendali del Gruppo ILVA	37
Legge 25 febbraio 2016, n. 21, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative	42
Legge 9 aprile 2016, n. 49, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, recante misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio	45
Legge 28 aprile 2016, n. 57, delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace	49

3. ALTRE LEGGI DI MINORE RILEVANZA FINANZIARIA	51
4. DECRETI LEGISLATIVI	54
I. TAVOLE E FIGURE	63
II. SCHEDE ANALITICHE – ONERI E COPERTURA	73



La

Corte dei Conti

N. 4/SSRRCO/RQ/16

A Sezioni riunite in sede di controllo

Presiedute dal Presidente della Corte, Raffaele SQUITIERI

e composte dai magistrati

Presidenti di sezione

Adolfo Teobaldo DE GIROLAMO, Angelo BUSCEMA, Carlo CHIAPPINELLI,
Maurizio GRAFFEO, Simonetta ROSA, Ermanno GRANELLI;

Consiglieri

Giovanni COPPOLA, Marco PIERONI, Anna Maria LENTINI, Mario NISPI LANDI,
Roberto BENEDETTI, Enrico FLACCADORO, Massimo ROMANO, Vincenzo
PALOMBA, Luisa D'EVOLI, Paola COSA, Natale Alfonso Maria D'AMICO, Ugo
MARCHETTI, Francesco TARGIA, Clemente FORTE, Elena BRANDOLINI, Maria
Teresa D'URSO, Alessandra SANGUIGNI, Giuseppe Maria MEZZAPESA, Laura
D'AMBROSIO, Marco BONCOMPAGNI, Salvatore TUTINO, Angela PRIA;

VISTI il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio
1934, n. 1214, e le successive modificazioni nonché la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO l'art. 4 del d.l. 23.10.1996, n. 543, convertito con modificazioni dalla legge
20.12.1996, n. 639;

VISTO l'art. 17, comma 9, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;





UDITI, nell'adunanza del 16 maggio 2016, il relatore Cons. Clemente Forte e il correlatore Cons. Marco Pieroni;

DELIBERA

la "Relazione sulla tipologia delle coperture adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri relative alle leggi pubblicate nel quadrimestre gennaio-aprile 2016".

La presente relazione è corredata dai seguenti allegati:

- 1) elenco delle leggi ordinarie e dei decreti legislativi pubblicati nel quadrimestre;
- 2) oneri finanziari indicati dalle leggi ordinarie e dai decreti legislativi pubblicati nel quadrimestre;
- 3) quadro riassuntivo delle modalità di copertura degli oneri riferiti a leggi ordinarie e decreti legislativi pubblicati nel quadrimestre;
- 4) schede analitiche degli oneri e delle coperture finanziarie per singolo provvedimento legislativo.

I RELATORI

Clemente Forte
Marco Pieroni

IL PRESIDENTE

Depositato in segreteria in data **23 MAG. 2016**

PER COPIA CONFORME ALL' ORIGINALE
DALLA SEGRETARIA DELLE SEZIONI
RIUNITE IN SEDE DI CONTROLLO
ROMA, 24.5.2016

IL DIRIGENTE

IL DIRIGENTE
DOTT. SSA Maria Laura Iorio
Maria Laura Iorio



I. Considerazioni generali

1.1. La legislazione del quadrimestre

a) Quadro riassuntivo

Nel periodo gennaio-aprile 2016 sono state pubblicate ventitré leggi, di cui undici aventi ad oggetto la ratifica di trattati internazionali, quattro recanti la conversione di decreti legge e quattro d'iniziativa parlamentare. Risultano entrati in vigore anche ventotto decreti legislativi.

Come di consueto, gli effetti finanziari da ascrivere a ciascuna legge ordinaria (ivi compresi i decreti legislativi) vengono dettagliatamente riportati nelle singole schede concernenti la quantificazione degli oneri e le relative modalità di copertura. In particolare, per ogni provvedimento legislativo viene riportata una scheda che indica oneri e coperture, con una corrispondenza diretta quando la norma reca una propria compensazione: in caso di copertura complessiva riferita a più norme o priva dell'indicazione nelle singole disposizioni di riferimento (ovvero nelle Relazioni tecniche), vengono riportati i due riepiloghi senza corrispondenza.

Si ha in tal modo un quadro complessivo e al contempo analitico della portata finanziaria di ciascun provvedimento e di quella della singola norma, con la relativa copertura di dettaglio, quando indicata.

Le prospettazioni di cui alle tabelle sono espresse - come sempre - in termini di contabilità finanziaria, anzitutto perché i provvedimenti legislativi vengono pubblicati con tale tipo di indicazione (in quanto l'obbligo di copertura di cui al terzo comma dell'art. 81 Cost. viene assolto in riferimento a tale contabilità) e, in secondo luogo, in quanto non sempre sono messi a disposizione dal Governo i pur opportuni, corrispondenti valori in termini di contabilità nazionale.



b) gli oneri creati nel quadrimestre

Nel complesso, includendo nel quadrimestre gennaio-aprile 2016 le leggi di conversione, entrate in vigore in tale periodo, dei decreti-legge emanati negli ultimi due mesi del 2015, il totale degli oneri creati dalle leggi e dai decreti legislativi presenta un profilo nettamente decrescente, per passare da 1,2 miliardi circa per il 2016 a meno di 0,3 miliardi per il 2017, che poi diventano 0,06 miliardi per il 2017.

Il maggior onere creato per il 2016 dipende quasi del tutto (80 per cento circa) da due leggi: quella n. 13, di conversione del decreto-legge n. 191 del 4 dicembre 2015, riguardante il gruppo ILVA, e quella n. 49, di conversione del decreto-legge n. 18 del 14 febbraio 2016, in materia di credito cooperativo.

Di entità del tutto trascurabile, è l'onere permanente creato dalle leggi del periodo, pari a 0,03 miliardi circa.

A seguito essenzialmente della legge n. 9, di conversione del decreto-legge n. 185 del 25 novembre 2015, dettante interventi urgenti sul territorio, gli oneri comportati dalle leggi esaminate nella presente Relazione si riferiscono anche all'esercizio 2015: essi si ragguagliano ad una cifra pari 1,5 miliardi circa.

c) Le coperture del quadrimestre

Quanto alle compensazioni, sempre in riferimento al triennio 2016-2018 è preponderante la forma di copertura costituita dalla riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa, pari a quasi 2/3 per il primo anno (2016) ed a 3/4 per il 2017. Per il 2018 il dato flette a poco più del 40 per cento.

Quanto agli oneri imputati all'esercizio 2015 prevalgono invece le altre forme di copertura (residui ed economie), pari al 56 per cento circa, sicché le riduzioni di precedenti autorizzazioni di spesa coprono solo il 37 per cento circa del totale.



In riferimento al complesso degli oneri creati per il quadriennio 2015-2018 dalle leggi e dai decreti legislativi entrati in vigore nel periodo considerato, la metà circa si copre riducendo spesa pregressa, mentre il Fondo speciale e le nuove o maggiori entrate forniscono il 20 per cento circa delle coperture (con una ripartizione a metà tra le due forme di compensazione). Il restante 30 per cento circa trova copertura con modalità diverse da quelle previste dalla legge di contabilità (es. residui, economie etc.).

Sia pur tenendo conto del fatto che le coperture qui considerate si riferiscono solo al primo quadrimestre dell'anno, la descritta composizione delle compensazioni mette in luce l'esigenza di una nuova sistemazione della normativa al riguardo, in una fase, come quella presente, di ridefinizione della legge di contabilità. La Corte ha già più volte sottolineato tale necessità, in particolare nell'audizione parlamentare sui temi della contabilità di Stato del 30 giugno u.s..

1.2 Considerazioni metodologiche di sintesi

a) Problemi riguardanti le ratifiche

Si ripropongono, nel quadrimestre considerato, problemi già segnalati in riferimento anzitutto alle leggi di ratifica di accordi internazionali, per il fatto di recare, pur a fronte di oneri di portata modestissima (per la cui copertura potrebbe essere ipotizzabile la creazione di un Fondo di bilancio *ad hoc*), clausole di salvaguardia consistenti nella riduzione di programmi di bilancio.

Il Governo fa presente in tali casi che l'eventuale attivazione di queste clausole non rischia di compromettere la capacità dell'amministrazione di raggiungere gli obiettivi previsti, il che, seppur a fronte di oneri limitati, ripropone il problema delle tecniche di costruzione delle previsioni di bilancio secondo criteri che non risultano sempre rigorosamente improntati a quello

della legislazione vigente (questione metodologica, questa, che risulta particolarmente evidente per la legislazione regionale).



Sempre in materia di ratifiche di accordi internazionali va rilevato poi che la esiguità degli oneri si giustifica con il fatto che essi consistono nelle mere spese di funzionamento, mentre per quelli discendenti dall'esecuzione dell'accordo si fa rinvio a future leggi ad *hoc* ovvero, nel silenzio, alle future previsioni di bilancio.

Si tratta di una tecnica di sistemazione della legislazione finanziaria che andrebbe migliorata, in quanto, sia pur in presenza di una incertezza circa l'entità degli oneri futuri, il fatto che sia già in vigore il titolo costituito dalla singola legge di ratifica porta sostanzialmente ad un rinvio della soluzione del problema della copertura e dell'effettività delle relative risorse.

La fattispecie meriterebbe una riflessione di carattere metodologico, soprattutto nella presente fase di ridefinizione della legge di contabilità.

Sarebbe auspicabile, comunque, un maggior ricorso alla tecnica del tetto di spesa, allo scopo non certo di condizionare l'esecutività dell'accordo, ma per indurre eventualmente a coperture supplementari allo scopo di evitare un incremento delle previsioni di spesa tendenziali di bilancio a copertura, con relativa pressione sui saldi.

Come dimostrano alcuni casi esaminati nella presente Relazione, analogo problema si pone anche (in qualche ipotesi) per i decreti legislativi.

La riflessione che si può proporre dunque consiste nella valorizzazione e nell'estensione dell'uso del meccanismo del limite di spesa anche nei casi di spesa meno flessibile, per evitare di ricorrere, in caso di esubero degli oneri rispetto alle stime e di assenza di clausole di salvaguardia *ad hoc*, alla copertura a carico delle future previsioni tendenziali.



b) Le clausole di invarianza

Attenzione deve poi essere riservata ad un tema già affrontato nel recente passato: si tratta della valenza della clausole d'invarianza ovvero di neutralità, per evitare che un vincolo di neutralità non effettivo, più che risolversi in un blocco dell'attuazione della normativa interessata, possa portare ad applicazioni molto differenziate, come avviene nel caso delle amministrazioni decentrate, ovvero, in caso di effettiva ed omogenea attuazione, ad una copertura di fatto sui bilanci futuri.

c) Le Relazioni tecniche

Quanto prima osservato induce a riaffermare l'esigenza che la Relazione tecnica rappresenti sempre di più un documento di carattere non meramente burocratico, ma il risultato di un impegno convinto da parte delle amministrazioni interessate. Nell'ambito della riforma della legge di contabilità sarebbe opportuna una riflessione sull'argomento, anche considerando l'attuazione delle deleghe di cui alla legge di contabilità n. 196 del 2009, uno dei cui obiettivi è quello di avvicinare la gestione di competenza a quella di cassa, profilo, quest'ultimo, che richiede una evidenziazione il più esaustiva possibile dell'effettiva entità degli interventi.

Al riguardo, va ricordato che la segnalata insufficienza delle Relazioni tecniche non può neanche trovare giustificazione (eventualmente) nell'uso, nel singolo caso, della tecnica del tetto di spesa, in quanto, se la valutazione dell'onere risulta scarsamente realistica, soprattutto in caso di decisioni finanziarie di medio-lungo periodo, è la tenuta dello stesso tetto di spesa a subire delle pressioni. In taluni casi, dunque, la presenza di un limite di spesa, seppur tale da fungere da garanzia sul piano contabile in ordine alla tenuta del quadro finanziario della norma, può rappresentare una soluzione insoddisfacente se



sono necessarie ulteriori risorse. Ciò soprattutto se non si prevedono né clausole di monitoraggio né clausole di salvaguardia.

Sempre in tema di Relazione tecnica andrebbe infine ampliata la relativa prospettiva temporale nei casi in cui si sia in presenza di normative di revisione di interi comparti d'intervento dell'operatore pubblico, i cui effetti si dispiegheranno verosimilmente solo con il tempo. In tale evenienza non solo andrebbero comunque previste clausole almeno di monitoraggio, al cui esito garantire la massima trasparenza, ma andrebbero esplicitati gli elementi e le ipotesi che possono determinare le modalità effettive di attuazione della normativa e di conseguenza i relativi effetti finanziari.

d) L'istituzione di nuove contabilità speciali

Continua, per altro versante, il fenomeno della istituzione di nuove contabilità speciali. Va tenuto conto – come da tempo segnalato – della legge cd. “rinforzata” (n. 243 del 2012), che ne impone il progressivo superamento. Va considerato poi che – in una fase come quella attuale di profonda ridefinizione della contabilità di Stato con l'esercizio delle deleghe contenute nella legge n. 196 del 2009 – si ha la concreta opportunità di una diversa disciplina organica dei vari istituti, anche per raccogliere le esigenze che spesso inducono a gestire fuori bilancio attività riguardanti lo Stato.

Si tratta di una osservazione che è stata già svolta nel recente passato ed il cui eventuale accoglimento trova – nell'attuale fase di ridefinizione degli istituti contabili – una effettiva possibilità di concretizzarsi in modifiche all'ordinamento che consentano l'agibilità operativa tipica delle contabilità di tesoreria, senza alterare, però, il quadro di trasparenza e di pubblicità cui deve essere ispirato l'utilizzo delle risorse pubbliche.



e) *Altre problematiche in tema di coperture: in particolare, l'effetto sui saldi strutturali ed il ricorso al debito*

Un ulteriore tema da sottolineare riguarda la mancata correlazione tra singole coperture e singoli oneri, soprattutto per provvedimenti che presentano un'elevata frammentazione. Ciò rende poco chiare la decisione legislativa finanziariamente rilevante e l'osservanza o meno del vincolo circa il non peggioramento della qualità della spesa.

Si ripropongono inoltre casi, già sottolineati nelle precedenti Relazioni trimestrali, di continua modifica della legge di contabilità ad opera sia di leggi ordinarie che di decreti legislativi: per il quadrimestre qui considerato si tratta della legge n. 11, in materia di delega nel settore degli appalti, che integra il contenuto del DEF.

Si ripropone altresì il tema dell'ampliamento dell'obbligo di copertura dal rispetto dei soli saldi nominali a quello riferito anche ai saldi strutturali. Come già rilevato in occasione di analoghe circostanze, stante la mancata corrispondenza della contabilizzazione di una singola partita sui due tipi di saldi (ad esempio, le operazioni *one-off* sono conteggiate solo ai fini delle grandezze nominali), la mancata evidenziazione della rilevanza ai fini dei saldi strutturali di singole partite a copertura può comportare che un onere compensato in termini nominali non lo sia invece in termini strutturali, se la copertura ha natura *una tantum*.

E' il caso delle entrate da rientro dei capitali, le cui prospettazioni riportate dall'elenco delle partite *one-off* nel DEF 2016 risultano non conteggiate in termini strutturali (in base alla normativa in materia). Si rinvia all'analisi della legge n. 49, riguardante la materia delle banche di credito cooperativo.



Sarebbe opportuna pertanto – per soddisfare l’esigenza di una maggiore trasparenza ed attenzione al non peggioramento anche dei saldi strutturali – legata al fatto che è la stessa Costituzione a porre obiettivi in termini diversi da quelli meramente nominali – almeno una illustrazione di tali effetti, sia pure in termini provvisori e meramente orientativi (dal momento che spesso, come è stato più volte messo in luce, la esatta contabilizzazione sui saldi strutturali rappresenta l’esito di complesse valutazioni interpretative della normativa, anche di carattere sovranazionale).

Si ripropone poi il tema del ricorso a coperture utilizzando fondi reperiti con emissione di debito pubblico, in qualche caso non utilizzati e quindi a valere su contabilità afferenti a residui.

Si pone al riguardo l’esigenza di una sincronizzazione di tali forme di compensazione con la gestione del debito e dei relativi obiettivi, se le coperture vengono attivate in esercizi diversi rispetto alle autorizzazioni originarie (come pure accade, dal momento che si utilizzano partite in conto residui). E’ anche da osservare – come più volte sottolineato – che il presupposto della coerenza delle autorizzazioni ad indebitarsi con il quadro normativo ed interpretativo consisteva nella capacità di stimolare la ripresa della crescita del prodotto lordo, all’interno di una logica in cui gli obiettivi di finanza pubblica possono essere raggiunti anche incrementando il denominatore.

La mancata dimostrazione dell’esistenza (ovvero, l’assenza totale o parziale) di tale presupposto, nel caso di utilizzo per nuove finalità, verrebbe ad incidere sulla regolarità di coperture a carico di debito pubblico.

E’ a dirsi inoltre che, nel periodo considerato, si opera ancora il riferimento ai saldi tendenziali come modalità di reperimento di spazi di copertura. La Corte si è già espressa su fattispecie di tale tipo, in occasione dell’analisi del decreto-legge n. 65 del 2015 (in materia di arretrati pensionistici).



Nel periodo qui considerato ciò è avvenuto relativamente alla legge n. 13, riguardante il Gruppo ILVA in riferimento all'utilizzo di una pregressa autorizzazione ad emettere debito pubblico aggiuntivo, in quanto sarebbe stata scontata l'erogazione dei relativi introiti per le finalità originarie.

1.3 Giurisprudenza costituzionale

Nel periodo temporale oggetto della presente Relazione meritano segnalazione sei sentenze, che rilevano per i profili di seguito evidenziati:

- a) trasferimento di oneri finanziari da un ente territoriale ad un altro (sentenze nn. 8 e 45);*
- b) riduzione di trasferimenti finanziari da un ente territoriale ad un altro (sentenze nn. 10 e 29);*
- c) norme statali, puntuali ma non di dettaglio, espressione di principi di coordinamento della finanza pubblica (sentenza n. 38);*
- d) rilevanza della grave situazione finanziaria quale deroga al principio dell'accordo dello Stato con la Regione (sentenza n. 40).*

a) trasferimento di oneri finanziari da un ente territoriale ad un altro (sentenze nn. 8 e 45);

Con la sentenza n. 8/2016 la Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 422, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), (anche) in relazione agli articoli 119, 118, 81 e 97 della Costituzione.

La norma, sottoposta a scrutinio di costituzionalità, testualmente dispone che «Alla scadenza dello stato di emergenza, le amministrazioni e gli enti



ordinariamente competenti, individuati anche ai sensi dell'articolo 5, commi 4-ter e 4-quater, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 [Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile], subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi, nei procedimenti giurisdizionali pendenti, anche ai sensi dell'articolo 110 del codice di procedura civile, nonché in tutti quelli derivanti dalle dichiarazioni di cui all'articolo 5-bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, già facenti capo ai soggetti nominati ai sensi dell'articolo 5 della citata legge n. 225 del 1992. Le disposizioni di cui al presente comma trovano applicazione nelle sole ipotesi in cui i soggetti nominati ai sensi dell'articolo 5 della medesima legge n. 225 del 1992 siano rappresentanti delle amministrazioni e degli enti ordinariamente competenti ovvero soggetti dagli stessi designati».

La disposizione impugnata si riferisce alla fase successiva alla chiusura dello stato di emergenza, con la quale gli effetti degli atti risalenti alle cessate strutture commissariali sono imputati alle amministrazioni od enti ordinariamente competenti, a titolo di successione universale, anche ai sensi dell'art. 110 cod. proc. civ., con riguardo al subentro nelle controversie pendenti.

In particolare, si denunciava un *vulnus* alla «autonomia finanziaria di entrata e di spesa», riconosciuta alle Regioni dall'art. 119, primo comma, Cost., correlato al denunciato accollo *ex post* a detti enti territoriali di obbligazioni assunte *ex ante* dallo Stato nella fase dell'emergenza.

La Corte ha ritenuto che, come è dato evincere dal disposto di cui ai commi 4-ter e 4-quater dell'art. 5 della legge n. 225 del 1992, il subentro delle Regioni ordinariamente competenti nei rapporti giuridici sorti nella fase dell'emergenza, e nei processi pendenti ad essi relativi, è accompagnato dal parallelo subentro degli stessi enti territoriali nella contabilità speciale, già intestata al Commissario delegato o al soggetto altrimenti individuato (rivestente un ruolo



di rappresentante dell'ente subentrante). E tale contabilità è alimentata — ai sensi del successivo comma 5-*quinquies* dell'art. 5 — da risorse statali, ossia dal Fondo per le emergenze nazionali istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri — Dipartimento della protezione civile, ex art. 18 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica) e, ove occorra, dal Fondo di riserva per le spese impreviste, di cui all'art. 28 della citata legge n. 196 del 2009, nonché dal Fondo centrale di garanzia per la copertura dei rischi derivanti dalle operazioni di credito a medio termine a favore delle medie e piccole imprese industriali, di cui al comma 5-*sexies* dell'art. 28 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976. Ulteriori interventi e provvidenze per la ricostruzione e per la ripresa economica nei territori colpiti dalle alluvioni e mareggiate dell'autunno 1966, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1142.

È dato, inoltre, evincere, dai commi 1 e 5-*bis* dell'art. 5 della stessa legge n. 225, che le risorse inizialmente stanziare per fronteggiare l'emergenza possono essere integrate, ove si rivelino insufficienti, integrazione che ben potrebbe essere sollecitata dalla rendicontazione cui sono tenuti i commissari delegati, non soltanto nell'imminenza della cessazione della gestione (o alla chiusura della stessa), ma anche alla chiusura di ciascun esercizio, dovendosi mettere in rilievo, attraverso il rendiconto, tutte le entrate e tutte le spese riguardanti l'intervento.

La Corte ha ritenuto che il comma 422 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013 disegna un meccanismo successorio che presuppone una tendenziale capienza strutturale della contabilità speciale, in cui subentra l'ente territorialmente competente, rispetto agli impegni di spesa correlati alla situazione emergenziale. E con ciò risulta rispettato il principio fondamentale della finanza pubblica per cui, in ambito di esercizio di funzioni volte al perseguimento di interessi collettivi, il subentro di un ente nella gestione di un



altro ente soppresso (o sostituito) deve avvenire in modo tale che l'ente subentrante sia salvaguardato nella sua posizione finanziaria, necessitando al riguardo una disciplina (che nella specie, per l'appunto, sussiste: cfr. i citati commi 4-ter e 4-quater dell'art. 5 della legge n. 225 del 1992) la quale regoli gli aspetti finanziari dei relativi rapporti attivi e passivi e, dunque, anche il finanziamento della spesa necessaria per l'estinzione delle passività pregresse (tra le altre, sentenza n. 364 del 2010, con la quale la Corte ha invece ritenuto l'illegittimità costituzionale degli articoli 2 e 4 della legge della Regione Basilicata 24 dicembre 1992, n. 23, nella parte in cui non prevedevano modalità di finanziamento della spesa per la Provincia di Matera, in relazione alle passività maturate prima del passaggio a questa delle funzioni del soppresso Consorzio dei comuni non montani del Materano).

La Corte, sul punto, ha ritenuto che l'incapienza che, in talune contingenze, dovesse (in concreto) verificarsi, si risolverebbe in un inconveniente di fatto, come tale non attinente al profilo (astratto) della legittimità costituzionale della norma (poiché, appunto, assistita da un sistema di copertura integrabile sulla base di richieste sollecitate dalla rendicontazione, cui sono tenuti i commissari delegati ai sensi dei citati commi 1 e 5-bis dell'art. 5 della stessa legge n. 225), ma solo a quello (fattuale appunto) della correlativa applicazione, in relazione alla quale – ove l'incapienza stessa fosse così grave da incidere in modo pregiudizievole sull'equilibrato rapporto tra complessivi bisogni regionali e insieme dei mezzi finanziari per farvi fronte (tra le tante, sentenze n. 82 del 2015 e n. 246 del 2012) – soccorrono, e potrebbero essere dunque attivati dalla Regione, i rimedi generali all'uopo previsti dall'ordinamento.

Con la sentenza n. 45/2016 viene dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 1, della legge della Regione siciliana 12 agosto 2014, n. 21 (assestamento del bilancio della Regione per



l'anno finanziario 2014. Variazioni al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2014 e modifiche alla legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014. Legge di stabilità regionale". Disposizioni varie), sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 36, primo comma, 38, secondo, terzo, quarto e quinto comma, della Costituzione (la quale prevede che "1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è fatto divieto, per l'Amministrazione regionale e per gli enti e gli organismi di cui all'articolo 1 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, nonché per le società a partecipazione totale o maggioritaria della Regione, di erogare trattamenti di previdenza e quiescenza integrativi o sostitutivi" - inciso omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto – "in assenza di una espressa previsione legislativa regionale e/o statale che ne definisca l'ambito di applicazione, i presupposti, l'entità e la relativa copertura a carico dei rispettivi bilanci"), nella parte in cui sancisce il divieto di erogare il trattamento pensionistico, di natura sostitutiva, già maturato e goduto dal lavoratore grazie alla normativa regionale *illo tempore* applicabile, sino alla emanazione di una legge, statale o regionale, che ne definisca l'ambito di applicazione, i presupposti, l'entità e la relativa copertura a carico dei rispettivi bilanci.

La Corte, dopo avere ricostruito il complesso quadro normativo di riferimento, ha ritenuto che il divieto di erogare «trattamenti di previdenza e quiescenza integrativi o sostitutivi in assenza di una espressa previsione legislativa regionale e/o statale che ne definisca l'ambito di applicazione, i presupposti, l'entità e la relativa copertura a carico dei rispettivi bilanci» non sospende i diritti previdenziali dei dipendenti dei Consorzi ASI in maniera indiscriminata, ma li pone in connessione con un fondamento normativo, che ne determini i presupposti, gli importi, la copertura finanziaria. Ebbene, secondo la Corte, per quel che riguarda i Consorzi ASI, tale fondamento



normativo, limitatamente ai trattamenti già liquidati, si rinviene in una complessa trama di disposizioni, che lega la disciplina speciale del personale dei Consorzi (art. 37 della legge regionale n. 1 del 1984) alle previsioni generali, dettate dalla legge della Regione siciliana 23 febbraio 1962, n. 2, con riguardo alle «Norme per il trattamento di quiescenza, previdenza ed assistenza del personale della Regione». Da questa disciplina di portata generale si evince che i diritti vantati dai titolari di trattamenti previdenziali sostitutivi e integrativi riflettono la natura pubblicistica dei consorzi.

Ebbene, ha proseguito la Corte, “la disciplina della liquidazione dei Consorzi ASI, pur modulando con caratteri peculiari i rapporti tra i Consorzi soppressi, le gestioni separate dei Consorzi e l’IRSAP, non soltanto non ha scalfito il fondamento normativo prima indicato, ma lo assume come presupposto. Questo è dato intendere dalla scelta del legislatore regionale che ha disciplinato l’avvicinarsi dei soggetti obbligati (art. 19, comma 8, della legge regionale n. 8 del 2012) e ha così confermato il permanere dei diritti previdenziali, coinvolti nella successione tra gli enti. L’assetto descritto è coerente con il carattere spiccatamente pubblicistico della procedura di liquidazione e non dovrebbe dunque tramutarsi in un’impropria vicenda estintiva dei diritti e degli obblighi riconducibili ai Consorzi. Tale prospettiva sistematica fuga ogni dubbio sul fondamento normativo che, per i Consorzi ASI, assiste l’erogazione dei trattamenti previdenziali e sul fatto che il divieto di corrispondere tali trattamenti operi soltanto quando un fondamento normativo, sul versante della legislazione statale o regionale, non si ravvisi”.

Raffrontando le due pronunce (n. 8 e n. 45) è possibile rilevare che si tratta di due casi di trasferimento di oneri finanziari da un ente territoriale ad un altro: nel primo caso, la questione riguarda l’accollo di oneri “statali” per situazioni emergenziali da parte degli enti territoriali; nel secondo caso, oneri previdenziali dei consorzi per le aree di sviluppo industriale e per i nuclei di

industrializzazione della Sicilia vengono trasferiti a carico dell'Amministrazione regionale. Mentre però nel primo caso la Corte si sofferma nel chiarire l'inesistenza del difetto della lesione dell'autonomia degli enti territoriali sussistendo una modalità di copertura a carico del bilancio dello Stato, nel secondo caso non è dato riscontrare, nella motivazione della pronuncia, un'analogha esplicitazione della sussistenza del rispetto delle coperture di bilancio nella specie contestata dal Tribunale remittente, dato che la Corte conclude sul punto affermando che "rimane ferma la necessità, già affermata dal legislatore, di garantire adeguatamente la copertura finanziaria".



b) Riduzione di trasferimenti finanziari da un ente territoriale ad un altro (sentenze. nn. 10 e 29)

Con la prima sentenza (n. 10) la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di diverse disposizioni della legge della Regione Piemonte 5 febbraio 2014, n. 1 (Legge finanziaria per l'anno 2014), in combinato disposto con l'Allegato A della medesima legge regionale, nella parte in cui non consente di attribuire adeguate risorse per l'esercizio delle funzioni conferite dalla legge della Regione Piemonte 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali) e dalle altre leggi regionali che ad essa si richiamano. Le norme impugnate sono state ritenute in contrasto con gli artt. 3, 97, 117 e 119 Cost., nella parte in cui, in modo irragionevole e sproporzionato, riducono – senza alcun piano di riorganizzazione o di riallocazione – le dotazioni finanziarie per l'esercizio delle funzioni conferite.

La Corte, sulla base dei rilievi formulati dal Tribunale remittente, ha acclarato dalla lettura dei bilanci della Regione e già accertato nei giudizi a *quibus* che l'entità degli stanziamenti contenuti nella specifica posta del bilancio della Regione, a fronte di una originaria continuità dalla data di conferimento

delle funzioni all'esercizio 2011, viene notevolmente ridotta negli ultimi tre esercizi.



Come si evince dalla progressione storica degli stanziamenti precedentemente illustrata, rispetto all'importo "consolidato" di 60 milioni relativo all'esercizio 2010 (e rimasto sostanzialmente invariato nel 2011), si sono avute riduzioni del 33,33 per cento nell'esercizio 2012, del 64,89 per cento nell'esercizio 2013, dell'82 per cento nell'esercizio 2014 (percentuale poi rideterminata al 65,62 per cento a seguito del censurato assestamento di bilancio).

Quanto alle questioni sollevate in riferimento agli artt. 117, 119 e 97 Cost., l'entità della riduzione delle risorse necessarie per le funzioni conferite alle Province piemontesi si riverbera sull'autonomia di queste ultime, entrando in contrasto con detti parametri costituzionali, nella misura in cui non consente di finanziare adeguatamente le funzioni stesse.

La Corte ha citato il proprio precedente di cui alla sentenza n. 188/2015, con la quale ha ricordato che «ogni stanziamento di risorse deve essere accompagnato da scopi appropriati e proporzionati alla sua misura [e che] [i]l principio di buon andamento implica, da un lato, che le risorse stanziare siano idonee ad assicurare la copertura della spesa, a cominciare da quella relativa al personale dell'amministrazione, e, dall'altro, che dette risorse siano spese proficuamente in relazione agli obiettivi correttamente delineati già in sede di approvazione del bilancio di previsione» (sentenza n. 188 del 2015). Il principio del buon andamento – ancor più alla luce della modifica intervenuta con l'introduzione del nuovo primo comma dell'art. 97 Cost. ad opera della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 (Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale) – è strettamente correlato alla coerenza della legge finanziaria regionale e di quella di bilancio con la programmazione delle attività e dei servizi che si intendono finanziare a legislazione vigente.



In assenza di adeguate fonti di finanziamento a cui attingere per soddisfare i bisogni della collettività di riferimento in un quadro organico e complessivo, è arduo rispondere alla primaria e fondamentale esigenza di preordinare, organizzare e qualificare la gestione dei servizi a rilevanza sociale da rendere alle popolazioni interessate. In detto contesto, la quantificazione delle risorse in modo funzionale e proporzionato alla realizzazione degli obiettivi previsti dalla legislazione vigente diventa fondamentale canone e presupposto del buon andamento dell'amministrazione, cui lo stesso legislatore si deve attenere puntualmente. Nel caso di specie le stesse leggi della Regione Piemonte n. 34 del 1998 e 26 aprile 2000, n. 44 (Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»), attuative della legge n. 59 del 1997 e del decreto legislativo n. 112 del 1998, attribuendo una serie di funzioni alle Province piemontesi, comportano l'obbligo di assicurare un adeguato finanziamento. È stato in proposito più volte ribadito della Corte che «l'esistenza di oneri nascenti dal contenuto della legge determina la necessità dell'indicazione dei mezzi finanziari per farvi fronte. Verrebbe altrimenti "disatteso un obbligo costituzionale di indicazione al quale il legislatore, anche regionale (*ex plurimis*, sentenza n. 68 del 2011), non può sottrarsi, ogni qual volta esso preveda attività che non possano realizzarsi se non per mezzo di una spesa" (sentenza n. 51 del 2013)» (sentenza n. 4 del 2014).

Una dotazione finanziaria così radicalmente ridotta, non accompagnata da proposte di riorganizzazione dei servizi o da eventuale riallocazione delle funzioni a suo tempo trasferite, comporta una lesione dei principi in considerazione. Dunque, l'eccessiva riduzione delle risorse e l'incertezza sulla loro definitiva entità (la stessa Regione, malgrado l'adozione dell'insufficiente incremento di risorse in sede di assestamento del bilancio, precisa la



provvisorietà di tale statuizione) non consentono una proficua utilizzazione delle stesse in quanto «[s]olo in presenza di un ragionevole progetto di impegno è possibile realizzare una corretta ripartizione delle risorse [...] e garantire il buon andamento dei servizi con esse finanziati».

Con la sentenza n. 29/2016 la Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dall'art. 28 [che riduce l'importo del diritto annuale delle Camere di commercio, del 35 per cento per l'anno 2015, del 40 per cento per l'anno 2016, e, a decorrere dall'anno 2017, del 50 per cento, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica] del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n. 114, proposta in riferimento agli artt. 14, lettere d), o), p) e q), e 36 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana) ed all'art. 119 Cost. dalla Regione siciliana.

La Corte ha ricordato di avere precisato che i tributi istituiti e regolati da una legge dello Stato (anche quando il relativo gettito sia parzialmente destinato a un ente territoriale, come appunto per la Regione siciliana, ai sensi degli artt. 36 dello statuto e 2 del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, recante «Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria») conservano inalterata la loro natura di tributi erariali (*ex multis*, sentenze n. 131 del 2015, n. 26 del 2014, n. 97 del 2013, n. 123 del 2010, n. 216 del 2009, n. 397 del 2005, n. 37 del 2004, n. 296 del 2003). Conseguentemente, il legislatore statale può sempre modificarli, diminuirli o persino sopprimerli, senza che ciò comporti una violazione dell'autonomia finanziaria regionale, in quanto lo statuto di autonomia non assicura alla Regione siciliana una garanzia di "invarianza" quantitativa di entrate, con il solo limite che la riduzione delle entrate non sia, però, di entità tale da rendere impossibile lo svolgimento delle funzioni regionali nell'ambito dei rapporti finanziari tra Stato e Regioni. Sono quindi legittime le riduzioni delle risorse, purché non siano tali da comportare

uno squilibrio incompatibile con le complessive esigenze di spesa e, in definitiva, non rendano insufficienti i mezzi finanziari dei quali la Regione dispone per l'adempimento dei propri compiti (sentenze n. 188, n. 131 e n. 89 del 2015, n. 26 e n. 23 del 2014, n. 121 e n. 97 del 2013, n. 246 e n. 241 del 2012, n. 298 del 2009, n. 145 del 2008, n. 256 del 2007 e n. 431 del 2004).



Sotto tale profilo - ha ritenuto la Corte - la Regione ricorrente (oltre ad una asserita quantificazione della riduzione di entrate per le Camere di commercio siciliane di circa 23 milioni di euro, nell'indicato triennio) non ha offerto alcuna prova circa l'irreparabile pregiudizio paventato sulla funzionalità delle stesse (ed anche a prescindere dalla negata natura di esse quali enti locali); così eludendo la affermata necessità di una dimostrazione del denunciato squilibrio che, pur non configurando una *probatio diabolica*, sia almeno supportata da dati quantitativi concreti (sentenze n. 239 del 2015 e n. 26 del 2014). E ciò tanto più in quanto, come detto, il diritto camerale è solo una delle molteplici concorrenti forme di finanziamento delle Camere di commercio (previste dall'art. 18, comma 1, lettere da a) ad f), della legge n. 580 del 1993), e dette Camere sono comunque destinatarie di contributi a carico del bilancio dello Stato per l'espletamento delle funzioni delegate (ai sensi del successivo comma 2 del citato art. 18).

Le due sentenze (n. 10 e n. 29) risolvono questioni di legittimità costituzionale per asserita indebita riduzione di trasferimenti da un ente territoriale ad un altro.

Mentre la prima sentenza, anche in relazione alle deduzioni del remittente, ha accolto come irragionevoli le riduzioni operate dalla Regione Piemonte "in danno" delle Province piemontesi, la sentenza n. 29 evidenzia l'omessa dimostrazione del denunciato squilibrio finanziario, poiché solo affermato da parte della Regione ricorrente.

c) *Norme statali, puntuali ma non di dettaglio, espressione di principi di coordinamento della finanza pubblica (sentenza n. 38)*



Da segnalare, in tema di coordinamento della finanza pubblica, è la sentenza n. 38/2016, con la quale la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera c), della legge della Regione Puglia 5 dicembre 2014, n. 48, recante «Modifiche all'articolo 24 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 4 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2003 e bilancio pluriennale 2003-2005), in materia di utilizzo dei proventi delle alienazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica».

La norma impugnata aggiungeva all'art. 24 della legge della Regione Puglia 7 marzo 2003, n. 4 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2003 e bilancio pluriennale 2003-2005) il comma 1-bis, del seguente tenore: «Gli enti gestori che non versano in stato di dissesto finanziario possono, in deroga alla legge 24 dicembre 1993, n. 560 (Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), destinare una quota dei proventi delle alienazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica al pagamento di imposte gravanti sugli immobili di loro proprietà, al fine di rispettare il vincolo del pareggio di bilancio».

La Corte ha, in premessa, ricordato che possono essere ricondotte nell'ambito dei principi di coordinamento della finanza pubblica anche «norme puntuali adottate dal legislatore per realizzare in concreto la finalità del coordinamento finanziario, che per sua natura eccede le possibilità di intervento dei livelli territoriali sub-statali» (sentenza n. 237 del 2009; in precedenza, nello stesso senso, sentenza n. 417 del 2005), giacché «il finalismo» insito in tale genere di disposizioni esclude che possa invocarsi «la logica della norma di dettaglio» (sentenza n. 205 del 2013). Coerentemente con questa ricostruzione finalistica del coordinamento, che può essere perseguito anche tramite norme finanziarie che non si limitino a porre un obiettivo di riequilibrio della finanza

pubblica, ma prescrivano le specifiche modalità per il suo perseguimento, la Corte ha affermato che «la specificità delle prescrizioni, di per sé, neppure può escludere il carattere di principio di una norma, qualora essa risulti legata al principio stesso da un evidente rapporto di coesenzialità e di necessaria integrazione (sentenze n. 237 del 2009 e n. 430 del 2007)» (sentenza n. 16 del 2010).



Sulla base di tale premessa la Corte ha affermato che nella norma statale di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 47 del 2014 [nella parte in cui stabilisce che «risorse derivanti dalle alienazioni devono essere destinate esclusivamente a un programma straordinario di realizzazione o di acquisto di nuovi alloggi di edilizia residenziale pubblica e di manutenzione straordinaria del patrimonio esistente»] è individuabile un rapporto di coesenzialità e di necessaria integrazione tra prescrizione puntuale e principio, giacché, una volta assunto dal legislatore l'obiettivo generale di potenziare il patrimonio di edilizia residenziale pubblica attraverso la vendita di determinati beni, l'imposizione del vincolo di destinazione specifica dei proventi della vendita all'acquisizione di nuovi alloggi o alla manutenzione di quelli esistenti appare mezzo necessario al suo raggiungimento (*ex plurimis*, sentenze n. 205 e n. 63 del 2013, in fattispecie nelle quali è stato riconosciuto carattere di principio a norme che imprimono vincoli di destinazione alla riduzione del debito pubblico di risorse derivanti da dismissioni patrimoniali).

Riguardata dal punto di vista generale delle regole di finanza e contabilità pubblica - ha ritenuto la Corte - la previsione statale non è altro che espressione del generale principio secondo cui le dismissioni patrimoniali non possono essere impiegate per spese di natura corrente, fra le quali ricade anche il pagamento di oneri tributari. Infatti, l'impiego dei proventi di alienazioni per spese correnti provoca un pregiudizio all'equilibrio finanziario e patrimoniale dell'ente che lo pratica, pari al valore della dismissione stessa.



Per le ragioni esposte, la norma regionale impugnata, che consente agli enti di gestione di destinare parte dei proventi delle alienazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica al diverso fine del pagamento di imposte gravanti sugli immobili di loro proprietà, è stata ritenuta contrastante con il principio dettato dalla norma statale di riferimento, invadendo, in questo modo, la competenza concorrente dello Stato nella materia «coordinamento della finanza pubblica», in violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost..

d) Rilevanza della grave situazione finanziaria quale deroga al principio dell'accordo dello Stato con la Regione (sentenza n. 40).

Con la sentenza n. 40/2016 la Corte nel ritenere non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 46, comma 3, del decreto-legge n. 66 del 2014, come convertito, promosse, in riferimento agli artt. 36 e 43 del R.D.lgs. n. 455 del 1946 e all'art. 2, primo comma, del d.P.R. n. 1074 del 1965, nonché in riferimento agli artt. 81, ultimo comma, e 119 Cost., dalla Regione siciliana, ha rigettato la censura regionale che lamentava un'asserita determinazione unilaterale, da parte dello Stato, del concorso delle autonomie speciali al risanamento della finanza pubblica, in violazione del principio dell'accordo, ribadendo che, in un contesto di grave crisi economica, il legislatore, nella determinazione delle modalità del concorso delle autonomie speciali alle manovre di finanza pubblica, può discostarsi dal modello consensualistico prefigurato dal citato art. 27 della legge n. 42 del 2009, fermo restando il necessario rispetto della sovraordinata fonte statutaria (nello stesso senso anche la sentenza n. 77 del 2015).

2. Le singole leggi



Legge 28 dicembre 2015, n. 220, riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo

Il provvedimento consta essenzialmente di due parti, di cui la prima riguardante le modifiche al contratto nazionale di servizio, la disciplina della *governance* della RAI nonché quella dell'attività gestionale di tale ente, mentre la seconda recante una delega per il riassetto normativo del settore, nonché disposizioni transitorie e finali.

Per la prima parte, si tratta di modifiche ordinamentali che non determinano effetti sulla finanza pubblica, se non per la norma che incrementa il contributo dello Stato in riferimento alla convenzione tra la società concessionaria e la provincia autonoma di Bolzano (art. 1, comma 1, lettera f) e che reca un onere coperto con fondi della Presidenza del Consiglio per il 2015 e con il ricorso al Fondo speciale a decorrere dal 2017, mentre per il 2016 si provvede a carico del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica.

Per il profilo relativo al 2015 si nota *in primis* la irrivalenza di un ricorso generico a "risorse disponibili" sul bilancio autonomo della Presidenza: si ricorda che anche la giurisprudenza costituzionale ha confermato l'obbligo di una copertura puntuale e precisa.

Si rileva altresì la ricorrente anomalia di un ricorso al Fondo speciale corrente per la copertura di oneri permanenti: come già evidenziato in occasione di analoghe circostanze, soprattutto tenendo conto delle attuali condizioni di finanza pubblica, non è infondato ritenere che le proiezioni ultratriennali di tale fondo presentino un profilo quantitativo più limitato rispetto a quello del primo

triennio, il che non appare coerente con il carattere permanente di oneri che trovano compensazione in tal modo.



Da un punto di vista complessivo comunque, in ordine alla prima parte della legge, non risulta chiaro se il nuovo ordinamento comporti o meno una variazione del flusso di risorse a carico dell'Erario (ovvero ne ponga le premesse): la Relazione tecnica si limita ad asseverare l'assenza di oneri a carico della finanza pubblica.

Quanto alla seconda parte del provvedimento (delega), di cui all'art. 4, in materia di ridefinizione del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, può risultare giustificabile il ricorso alla procedura del trasferimento alla sede delegata per la soluzione di eventuali problemi di copertura di oneri, "stante la complessità della materia volta ad attuare un complessivo riordino del servizio pubblico radiotelevisivo", come affermato nella Relazione tecnica aggiornata.

Non risultano valutati gli oneri per la consultazione pubblica sugli obblighi del servizio pubblico radiofonico (art. 5, comma 5), da sostenersi ad opera del Ministero dello sviluppo economico.

Legge 28 dicembre 2015, n. 221, disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali

La legge, che rappresenta un provvedimento collegato alla legge di stabilità 2014, detta disposizioni per una serie di materie di carattere ambientale e contiene anche una delega (art. 70).



La normativa è strutturata in 79 articoli, raggruppati in 11 capi (protezione della natura e strategie per l'impatto sostenibile, procedure di valutazione di impatto ambientale e sanitario, emissioni di gas ad effetto serra ed impianti per la produzione di energia, *Green public procurement*, incentivi per prodotti derivanti da materiali *post* consumo o dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi, gestione dei rifiuti, difesa del suolo, garanzia dell'accesso universale all'acqua, procedimenti autorizzatori relativi alle infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radio elettrici e allo scambio di beni usati, disciplina degli scarichi e del riutilizzo di residui ambientali e per ultimo disposizioni varie in materia ambientale).

In occasione delle tre letture parlamentari il Governo ha presentato le prescritte Relazioni tecniche aggiornate.

Dal punto di vista finanziario la tipologia delle norme si può articolare in tre fattispecie: oneri quantificati (con la tecnica del tetto di spesa) e coperti in gran parte con il ricorso al Fondo speciale; in secondo luogo, clausole di neutralità ovvero di rinvio alla legislazione vigente; in terzo luogo, mancata regolamentazione delle conseguenze finanziarie della normativa, laddove soccorre in molti casi la Relazione tecnica.

Quanto alla prima casistica, non si ravvedono particolari problematiche in riferimento agli oneri, alla luce della richiamata tecnica del limite di spesa, utilizzata anche per spese fiscali.

A parte l'art. 5, comma 3, che stanziava fondi per la mobilità sostenibile tra i centri abitati dislocati lungo l'asse ferroviario Bologna-Verona, l'art.6 comporta oneri permanenti con copertura sul Fondo speciale corrente (gli importi sono comunque limitati): si tratta di una fattispecie che si è già verificata e pertanto si rinvia alle considerazioni espresse al riguardo.

L'art. 56, comma 8, utilizza, a copertura di agevolazioni fiscali consistenti in crediti d'imposta, anche quote del Fondo speciale di parte capitale: ~~permane~~. pertanto, il problema di una dequalificazione della spesa. Peraltro, anche allo scopo di evitare eventuali contenziosi interpretativi, sarebbe stato opportuno prevedere un limite massimo per il credito d'imposta, anziché la cifra fissa del 50 per cento delle spese sostenute, in presenza di tetto di spesa: ciò in quanto in caso di esubero delle richieste rispetto allo stanziamento, potrebbe emergere la incoerenza tra le due prescrizioni.

Numerose sono le norme ricomprese nella seconda tipologia evidenziata (clausole di neutralità ovvero rinvii alla legislazione vigente). Si tratta ancora una volta di una tecnica legislativa che, nel concretizzarsi, nel caso in esame, in una revisione di intere linee di intervento dell'operatore pubblico a vari livelli, non sempre risulta coerente con gli obblighi che incombono sulla nuova legislazione di spesa previsti dalla legge di contabilità ed, in particolare, la predeterminabilità per esercizio di oneri e coperture. E' stata già rappresentata sul punto l'opportunità di prevedere forme di monitoraggio e clausole, sia pur generiche, di salvaguardia, che evitino il ricorso alla futura legislazione vigente per la copertura di eventuali maggiori oneri nascenti, nel tempo, dal funzionamento dei vari meccanismi normativi.

Così è a dirsi relativamente all'art. 4, in materia di revisione della struttura dell'ENEA, che reca una clausola del tipo menzionato (rinvio alla legislazione vigente), la cui sostenibilità è giustificata dalla Relazione tecnica con l'equivalenza, in sintesi, tra i maggiori oneri per l'istituzione dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie e le minori spese a regime, prevedendosi l'assorbimento ovvero la trasformazione dell'ENEA, il che consentirà una "riorganizzazione che permetterà la riduzione a regime della spesa di personale di circa 210 mila euro annui". Peraltro, si sottovaluta la circostanza che,

quand'anche le previsioni si realizzassero, i tempi dei due flussi di aggravio e di copertura potrebbero non coincidere.



L'art. 5, comma 6, prevede l'istituzione, senza oneri, in tutti gli istituti della figura del *mobility manager* scolastico: la Relazione tecnica fa presente che l'assenza di oneri deriva sia dal fatto che "l'attività verrà svolta nell'ambito delle risorse finanziarie già a disposizione degli istituti coinvolti", sia dal fatto che "l'utilizzazione del docente nella funzione del *mobility manager* non determina l'assunzione di oneri di supplenza". Dal punto di vista finanziario sarebbe stato forse preferibile calibrare la normativa sulla base di una valutazione realistica della disponibilità effettiva di risorse nei bilanci degli istituti scolastici interessati.

Relativamente all'art. 18, in tema di applicazione di criteri ambientali minimi negli appalti pubblici per le forniture e gli affidamenti di servizio, la Relazione tecnica giustifica la clausola di invarianza adducendo tra l'altro una non maggiore onerosità dei prodotti che sfuggono ai "criteri ambientali minimi", e di una sistematica economia di spesa per quelli sottoponibili a tali criteri. Nonostante la difficoltà di calcolare gli effetti di simili normative, si osserva che si tratta di interventi metodologici i cui effetti finanziari potranno accertarsi solo nel tempo ed i cui eventuali risvolti in termini di maggiori oneri netti non saranno assorbibili se non nell'ambito dei futuri stanziamenti a legislazione vigente. Analogamente è a dirsi per l'art. 19, in tema di applicazione di criteri ambientali minimi negli appalti pubblici.

L'art. 21 prevede alcune attività nuove ad invarianza di costi in materia di qualificazione ambientale dei prodotti dei sistemi produttivi locali definito *Made green in Italy*: la Relazione tecnica fa presente che si tratta di disposizioni programmatiche, che "potranno essere modulate in relazione alle effettive disponibilità di bilancio". L'art. 31 prevede inoltre la possibilità di una proposta transattiva da parte del soggetto nei cui confronti il Ministero dell'ambiente



abbia avviato le procedure di bonifica: secondo la Relazione tecnica, si potrebbero ridurre le spese e comunque si esclude un aumento delle stesse, al qual proposito valgono le considerazioni generali già effettuate. Analoghe considerazioni sono formulabili in ordine all'art. 37, in materia di trattamenti di rifiuto tramite compostaggio aerobico, la cui clausola di invarianza poggerebbe, secondo la Relazione tecnica, sulla previsione di minori costi di gestione.

L'art. 23 rappresenta una tipologia normativa dalle caratteristiche particolari sul piano finanziario, in quanto si prevede, da un lato, un complesso (oneroso) di incentivi per prodotti derivanti da materiali *post* consumo o dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi e, dall'altro, che il Ministro competente individui con decreto le risorse finanziarie a legislazione vigente da destinare alle finalità della normativa *de qua*. Al riguardo, va osservato che l'individuazione delle disponibilità di risorse finanziarie in essere utilizzabili per le nuove finalità è prevista avvenga attraverso normativa di rango secondario, mentre ogni stanziamento contabile dovrebbe essere fondato su di una disposizione legislativa che individui autonomi obiettivi.

Va quindi rilevata sia la non idonea dimostrazione dell'effettiva esistenza di disponibilità non utilizzate o sovrabbondanti, sia la circostanza che si possa procedere ad individuare risorse eccedentarie con un decreto ministeriale.

L'art. 51 prevede una rivisitazione delle norme in materia di autorità di bacino, per il qual caso la Relazione tecnica asserisce la sostenibilità del rinvio alla legislazione vigente trattandosi di rinormare larghi settori del comparto, precisando che, in caso di necessità di nuove risorse, si provvederà con "specifiche coperture finanziarie". Al riguardo, si rinvia alle precedenti considerazioni metodologiche, anche perché la Relazione tecnica riporta osservazioni di carattere generale nel rimettersi alla legislazione vigente e alle

relative risorse, la cui sostenibilità nel corso del tempo - trattandosi di spese in gran parte non rimodulabili - non appare molto agevolmente ricostruibile, non potendosi escludere un incremento dei futuri stanziamenti a legislazione vigente. Sarebbe preferibile che in tali fattispecie si prevedessero meccanismi espliciti di monitoraggio di settore ovvero forme di evidenziazione degli effetti finanziari derivanti dall'attuazione di normative di tal tipo.

Diverso è il caso, secondo la Relazione tecnica, dell'art. 67, recante la costituzione del Comitato per il capitale naturale, che implicherebbe sostanzialmente solo costi di funzionamento. Analogamente è a dirsi relativamente agli artt. 68, in tema di Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e di quelli favorevoli, e 72, in tema di proposizione della strategia nazionale delle *Green community*, il cui carattere programmatico, per il secondo caso, è riconosciuto dalla stessa Relazione tecnica (anche se il comma 1 risulta puntuale nel porre l'obbligo di promuovere la predisposizione della strategia nazionale in materia).

Nella tipologia di norme in esame può ricomprendersi anche l'art. 70, che, come già accennato, comporta una delega intesa all'introduzione di sistemi di remunerazione dei servizi ecosistemici e ambientali e reca un'esplicita clausola di neutralità, che non appare del tutto coerente con alcuni criteri e principi direttivi, come quello di cui alla lettera i) del comma 2, che prevede l'introduzione di forme di premialità a beneficio dei comuni, in determinate ipotesi. La Relazione tecnica fa presente che la norma non implica oneri aggiuntivi per la finanza pubblica e che, "trattandosi di una delega, la disponibilità delle risorse necessarie sarà considerata al momento dell'emanazione dei decreti attuativi".

Anche in questo caso, si trasferisce la soluzione dei problemi di copertura alla fase delegata, pur quando criteri e principi direttivi implicano degli oneri: ciò non risulta in linea con le indicazioni della sentenza della Corte

costituzionale n. 226 del 1976, né con la conseguente legislazione contabile, che hanno affermato che il rinvio alla fase delegata è legittimo solo in caso di impossibilità di risolvere i problemi contabili nella sede propria della legge delega.



Sotto un profilo più generale è dunque da osservarsi che deleghe che fissino principi onerosi, ma che rinviino per la copertura alla fase successiva al decreto legislativo, rischiano di dar luogo, nell'eventualità della mancanza di risorse aggiuntive, ad una legislazione di carattere meramente programmatico. Va tenuto fermo dunque restando il principio costituzionale della copertura contestuale degli oneri certi, con la possibilità di ricorrere ad un limite di spesa nel caso di incertezza della quantificazione.

Quanto infine alla terza tipologia di norme (mancata esplicitazione delle conseguenze finanziarie delle varie disposizioni), si può evidenziare che l'art. 27 consente al Ministro dell'ambiente di avviare accordi di programma in vista di operazioni di raggruppamento e gestione rifiuti da parte dei porti, nel presupposto, come ricorda la RT, che "tale attività è condizionata all'effettiva sussistenza degli stanziamenti di bilancio e, pertanto, non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica". Si osserva al riguardo che sarebbe stato opportuno dar conto del quadro delle risorse disponibili, al fine di poter valutare l'attuabilità della normativa dal punto di vista finanziario.

L'art. 29, in materia di attività di vigilanza sulla gestione dei rifiuti, opera una incisiva rivisitazione della normativa a seguito dell'avvenuta soppressione dell'Osservatorio nazionale sui rifiuti, i cui compiti e le cui risorse vengono in sostanza trasferiti al Ministero dell'ambiente. Per quanto attiene ai connessi profili di inquadramento di personale (comma 3 in particolare), la Relazione tecnica dà conto delle motivazioni a sostegno dell'insussistenza di nuovi o maggiori oneri: al riguardo, va ricordato che comunque, trattandosi di oneri inderogabili, va sempre tenuta presente la elevata problematicità della piena

corrispondenza tra profili professionali relativi a diversi comparti del pubblico
impiego ed omogeneità dei livelli retributivi corrispondenti, come già segnalato
dal Servizio bilancio del Senato della Repubblica. Non sarebbe pertanto *parsa*
inopportuna una indicazione normativa volta ad impedire esplicitamente un
incremento delle risorse occorrenti a legislazione vigente.



L'art. 45, in materia di incentivi a carico delle Regioni a favore dei comuni
nel caso di raggiungimento degli obiettivi minimi di riciclaggio, non sembra
comportare problemi per il fatto di prevedere delle semplici facoltà e non degli
obblighi, il che contribuisce però a fornire alla normativa un accentuato
carattere programmatico. L'art. 47 invece fa obbligo alle Regioni di approvare
un programma per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in
discarica: la tesi della Relazione tecnica secondo cui "si tratta di disposizioni
procedimentali che non determinano effetti finanziari" va valutata alla luce del
reale carattere innovativo o meno della nuova normativa.

Infine l'art. 71, in materia di istituzione di aree "oil free", prevede la facoltà
per le Regioni di assicurare linee di sostegno finanziario alle attività previste,
compatibilmente con gli equilibri finanziari delle amministrazioni interessate
nonché nel rispetto dei vincoli di bilancio: valgono sul punto le considerazioni
già svolte in ordine sia ad una legislazione di carattere programmatico, sia al
rinvio ai quadri contabili in essere in presenza di attività nuove.

Legge 22 gennaio 2016, n. 9, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, recante misure urgenti per interventi nel territorio. Proroga del termine per l'esercizio delle deleghe per la revisione della struttura del bilancio dello Stato, nonché per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa



Il provvedimento d'urgenza è volto a prevedere una serie di interventi per far fronte ad esigenze varie in diverse aree territoriali ed in riferimento a manifestazioni ed eventi, nonché in materia di infrastrutture e trasporti e, da ultimo, in ambito sociale e culturale. Come indicato nella relazione introduttiva, “il *fil rouge* che lega tutte le disposizioni è costituito anche dalla volontà di utilizzare somme disponibili sul bilancio 2015, evitando che vadano in economia...”.

Risulta presentata la Relazione tecnica, aggiornata in riferimento al maxi emendamento approvato in prima lettura dal Senato della Repubblica con il ricorso alla questione di fiducia ed al quale non sono state apportate modifiche ulteriori dalla Camera dei Deputati. Sulla base del riepilogo presentato dal DEF 2016, in termini di contabilità nazionale l'ammontare delle risorse movimentate è pari a 928 milioni per il 2015, che si riducono a quasi 300 milioni per il 2016.

Sotto il profilo degli oneri, per la natura stessa degli interventi (individuazione di stanziamenti per determinate finalità) si fa un uso quasi esclusivo della tecnica del tetto di spesa, il che risolve una gran parte dei problemi in ordine alla sostenibilità delle previsioni. Coerentemente sia con la natura d'urgenza sia con l'intento del provvedimento, sopra riportato, la gran parte degli oneri è prevista per il 2015.

La descritta finalità, tra le altre, del decreto (evitare economie di bilancio) trova riscontro nel quadro delle coperture di cui all'art. 17 (dettante disposizioni finanziarie), che non richiama peraltro le singole norme onerose e che indica pertanto solo le somme complessive dell'intervento, riassunte anche

nell'apposito allegato che ne illustra gli effetti sulle tre contabilità, effetti peraltro a saldo neutro.



Sulla base della copertura finanziaria di cui all'art. 17, quasi i due terzi dell'onere complessivo del primo anno (2015), al netto degli spostamenti di risorse verso il rifinanziamento del Fondo sociale occupazione e formazione dal Fondo cd. "salvaguardati" (il quale cede peraltro risorse anche per la copertura complessiva del provvedimento), risultano compensati con la riduzione di dotazioni di competenza e di cassa dei programmi dei vari ministeri, come specificato nell'elenco allegato. Tale percentuale è destinata a ridursi al 60 per cento circa nel passaggio alle altre contabilità.

La mancata correlazione tra oneri e coperture non consente di escludere l'utilizzo di somme di conto capitale per finalità correnti.

Non risulta definito, nella documentazione fornita, il problema del livello dell'effettiva sostenibilità di tali riduzioni rispetto ai compiti di cui alla legislazione vigente, anche al fine di evitare il ricorso a modalità irrituali per il reperimento delle risorse, come la formazione di debiti fuori bilancio.

La stessa riduzione del 30 per cento circa dell'impatto delle riduzioni di bilancio sugli altri saldi, pur identiche sul piano quantitativo tra competenza e cassa finanziaria (come dettato esplicitamente dalla norma di copertura), da un lato esprime un certo realismo nella previsione di un minor effetto sui saldi di contabilità nazionale, dall'altro conferma l'esigenza di meglio chiarire i criteri di costruzione della stessa cassa afferente alla contabilità finanziaria, soprattutto nel passaggio verso la costruzione degli altri saldi. Il descritto potenziamento della cassa, di cui alla delega prevista nella legge di contabilità (art. 42), potrà favorire una risoluzione del problema.

Quanto alle singole norme ed in particolare – in riferimento al comma 1-*bis* dell'art. 13, relativo ai lavori socialmente utili - è a dirsi che anche in questo

caso si viene a prevedere un costo che viene, almeno in parte, posto direttamente a carico di una Regione, con l'obbligo di garantirne la compatibilità con il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica. Come già rilevato nel passato in simili casi, la legge di contabilità impone allo Stato di fornire la copertura integrale di norme onerose a carico di altri enti pubblici.



Il disegno di legge di conversione è stato integrato con una norma in base alla quale sono stati ulteriormente prorogati fino al 15 febbraio i termini per l'esercizio delle deleghe in materia di bilancio di cui gli articoli 40 e 42 della legge n. 196 del 2009. Si tratta della materia oggetto di apposito parere delle Sezioni riunite della Corte, reso in data 14 marzo u.s. al Ministro dell'economia e delle finanze sugli schemi di decreto legislativo attuativi delle due deleghe richiamate, sui quali la Corte è stata audita dal Parlamento il 15 marzo u.s..

Legge 28 gennaio 2016, n. 11, deleghe al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture

La legge contiene una serie di deleghe, in attuazione di alcune direttive comunitarie, in materia di aggiudicazioni ed appalti pubblici. Sono previsti numerosi compiti amministrativi per l'ANAC e per lo stesso Ministero delle infrastrutture e trasporti, in questo secondo caso sostenuti, sul piano finanziario, in parte dai soggetti privati ed in parte con le risorse a disposizione. Sono previsti anche compiti per la Corte dei conti (art. 1, lettera m)), con l'individuazione di un ufficio per lo svolgimento delle attività indicate.



In base a quanto prospettato dal DEF 2016, il provvedimento si inquadra negli “interventi a sostegno delle politiche infrastrutturali”.

In linea generale, sul piano finanziario è prevista una clausola d'invarianza (comma 13 dell'art. 1), fermo rimanendo che ad eventuali oneri aggiuntivi netti di cui ai successivi decreti legislativi si farà fronte con appositi provvedimenti legislativi previamente o contestualmente entrati in vigore. Tenuto conto della struttura della legge, la clausola citata appare ragionevole, anche se i nuovi compiti a carico dell'ANAC sembrano di notevole rilevanza.

Sul piano ordinamentale va rilevata, come già osservato in riferimento al decreto legislativo n. 160 del 2015, la tendenza ad introdurre in singoli provvedimenti legislativi aventi ad oggetto materie diverse, modifiche al contenuto dei documenti programmatici di finanza pubblica: è il caso della lettera sss) del comma 1, in base alla quale nel Documento di economia e finanza sarà contenuta una dettagliata relazione sullo stato di avanzamento delle opere programmate. Va al riguardo rilevato che modifiche non coordinate della legge di contabilità contribuiscono a creare un quadro poco coerente dell'ordinamento contabile, in special modo in una fase, come quella attuale, di profonda trasformazione di quest'ultimo.

Legge 1° febbraio 2016, n. 13, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, recante disposizioni urgenti per la cessione a terzi dei complessi aziendali del Gruppo ILVA

Il decreto-legge n. 191 del 2015 è inteso ad introdurre modifiche nel quadro degli interventi per il Gruppo ILVA di Taranto, a seguito, come ha chiarito il rappresentante del Governo presso il Senato della Repubblica in seconda lettura, di alcuni provvedimenti dell'Autorità giudiziaria in forza dei quali

alcune somme destinate dal Governo alla disponibilità dei Commissari per risolvere i problemi connessi all'impatto ambientale del sito di Taranto, sono risultate indisponibili per il bilancio dello Stato, il che ha reso necessaria l'emanazione del decreto in esame, nell'intesa che tali risorse, qualora fossero messe a disposizione dallo Stato, potrebbero essere destinate per sostituire quelle impiegate a copertura degli oneri del decreto-legge.




Il decreto è stato notevolmente integrato durante l'esame parlamentare ed il Governo ha presentato le prescritte Relazioni tecniche, anche tenuto conto delle modifiche del testo e con l'elencazione dell'impatto sui tre saldi da parte delle varie disposizioni.

L'effetto netto è neutro in termini di contabilità finanziaria e risulta più elevato se considerato al lordo rispetto agli altri saldi, mentre si pone in termini positivi per la contabilità di cassa e quella economica (per il 2016 e 2017) in connessione alla mancata contabilizzazione delle poste relative ai finanziamenti all'organo commissariale e al versamento all'entrata del Fondo di garanzia: in base al riepilogo riportato dal DEF 2016, risulta confermato un effetto positivo netto pari rispettivamente a 200 milioni per l'esercizio in corso e a 206 milioni per il 2017.

Il decreto consta di un solo articolo e, per i profili qui esaminati, rilevano essenzialmente le disposizioni di cui ai due blocchi di norme costituiti dai commi 3-4 e da 6-bis a 6-sexies.

Con i commi 3 e 4, per le motivazioni riportate dalla norma stessa, si prevede l'erogazione, a favore dell'amministrazione straordinaria del Gruppo, di un importo di 300 milioni di euro per l'anno 2015, nell'intesa, come assevera la normativa, che i relativi rimborsi per capitale ed interessi saranno versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

Alla copertura dei 300 milioni si fa fronte a carico delle disponibilità non utilizzate per le operazioni di ristrutturazione di debito regionale, dando così luogo ad una compensazione che la Relazione tecnica stima come "idonea in quanto, con riferimento sia al bilancio dello Stato che alle previsioni di finanza pubblica, era scontata l'erogazione di un tale importo per le predette operazioni di ristrutturazione del debito".



La differenza tra il profilo del rimborso (trentennale) dei mutui concessi alle Regioni per la ristrutturazione del debito e quello del finanziamento-ponte di cui alla norma in questione, che sarà restituito al completamento delle procedure di cessione, determina un onere, in termini di contabilità finanziaria, pari all'intera rata del mutuo, mentre, per le altre contabilità, solo in conto interessi. Si tratta di un onere, peraltro, che va depurato dei minori interessi passivi sul debito pubblico derivanti dal versamento al Fondo ammortamento titoli di Stato della quota capitale rimborsata nell'anno, non previsto per i mutui alle Regioni. Ne deriva un onere netto permanente sul saldo netto da finanziare, che viene coperto con il Fondo speciale.

La copertura degli oneri di cui ai commi 3 e 4 è riferita a somme rivenienti da emissione di debito pubblico, con connesso obbligo di dimostrazione della sussistenza (tenuto conto delle finalità del decreto-legge) dei presupposti, previsti dalla stessa normativa comunitaria, per ricorrere alla copertura a debito. Inoltre, andrebbe verificata la coerenza della misura con gli obiettivi complessivi di finanza pubblica e meglio precisata l'affermazione della Relazione tecnica – prima riportata - relativa alla contabilizzazione di un corrispondente importo per le operazioni di ristrutturazione del debito, poi parzialmente sostituite.

E', quest'ultimo, un altro caso (il più rilevante dei quali è da ricondurre alla copertura del già citato decreto- legge n. 65 del 2015, in materia di arretrati pensionistici) di compensazioni sui saldi tendenziali, e quindi, di una tecnica che

non appare coerente con il quadro istituzionale vigente in materia e fondata su un insieme di grandezze, come quelle legate all'andamento tendenziale, di cui non sono noti i dettagli, peraltro in un contesto di rallentamento della crescita del prodotto.



E' da rilevare dunque che le Relazioni tecniche recano, come nel caso in esame, solo il rinvio a quanto scontato nei saldi tendenziali, senza fornire un quadro dettagliato delle relative stime: osservazione, questa, valida anche in riferimento alla riportata quantificazione dell'onere (in termini di interessi e di capitale) dell'operazione di cui ai commi 3 e 4. Non vengono, infatti, fornite le determinanti al riguardo, ma viene solo ripetuto l'effetto finale, corrispondente alle cifre riportate nella norma stessa (comma 4).

Si rileva infine che la mancata contabilizzazione dell'operazione sugli altri saldi si fonda sul presupposto della restituzione entro l'anno.

Vengono successivamente in rilievo i già citati commi da *6-bis* a *6-sexies*, in base ai quali l'organo commissariale di ILVA S.p.A. può contrarre finanziamenti statali per un ammontare fino ad 800 milioni di euro, di cui 600 milioni nel 2016 e 200 milioni nel 2017, la cui copertura è abbastanza articolata.

Per l'onere relativo al 2016 (600 milioni di euro) si ricorre sia al fondo già in essere per la copertura parziale della possibilità di accedere, sempre da parte della medesima gestione commissariale, a finanziamenti assistiti da garanzia dello Stato (per equivalenti 400 milioni), sia al Fondo per lo sviluppo e la coesione (per 100 milioni), sia infine (per i restanti 100 milioni) incrementando la previsione di maggiore entrata derivante dal rientro da capitali. Per gli oneri del 2017 (pari a 200 milioni) si attinge al citato Fondo per lo sviluppo e la coesione.

Per tale ultima forma di copertura va rilevato che non risulta sia stato verificato l'eventuale impatto sui conti di cassa. Quanto poi all'utilizzo delle

facoltà già in essere di assunzioni di finanziamenti in parte con garanzia dello Stato, a sua volta compensata con emissione di titoli di Stato (peraltro, a compensazione anche di un incremento di tali finanziamenti, in base al comma 6-*sexies*), si fa rinvio alle osservazioni già svolte in riferimento alla copertura a debito.

Poiché, a fronte di un'operatività per 400 milioni da parte dell'ufficio commissariale, la garanzia è stata fissata in 150 milioni (la Relazione tecnica del corrispondente provvedimento legislativo indicava tale importo quale dotazione solo iniziale), non risulta chiaro con quali ulteriori risorse si intenda dare attuazione al complesso normativo in vigore: ciò tanto più che con il comma 6-*ter* qui in esame l'intero importo di 400 milioni viene riversato all'entrata del bilancio per finalità di compensazione.

In riferimento, infine, all'ultima forma di copertura (maggiori entrate da rientro da capitali per 100 milioni), ferma rimanendo la questione metodologica già evidenziata nelle Considerazioni generali in ordine al diverso impatto delle norme sui diversi saldi per la differenza tra i due indebitamenti netti (nominale e strutturale), non si pongono profili problematici per la legge in esame: poiché l'onere in questione presenta natura di operazione finanziaria, esso non risulta infatti conteggiato in nessuna delle due versioni del saldo di contabilità nazionale.

In ordine al comma 6-*sexies*, infine, già richiamato e che incrementa la dotazione del fondo decurtato con il comma 6-*ter*, la copertura avviene utilizzando le disponibilità in conto residui in riferimento alle garanzie statali. Si tratta di forme di copertura che non appaiono in linea con la legge di contabilità, sia per l'utilizzo dei residui, sia in ordine alla tenuta degli obiettivi in termini di debito.

Legge 25 febbraio 2016, n. 21, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative



Si tratta del consueto provvedimento d'urgenza di fine anno, con il quale si provvede a prorogare una serie di termini in scadenza in riferimento a leggi ed interventi in essere ad opera di numerose amministrazioni. Per sua natura il decreto-legge presenta pertanto una struttura scarsamente omogenea.

Il provvedimento è stato notevolmente integrato durante l'esame parlamentare ed il Governo ha presentato la Relazione tecnica, successivamente aggiornata nel passaggio dalla prima alla seconda ed ultima lettura. Si desume da tale documentazione che l'importo finanziario dell'intervento complessivo in esame è estremamente modesto, anche se di dimensioni maggiori avuto riguardo ai saldi diversi da quello di contabilità finanziaria: ciò è dovuto a partite che si collocano al di fuori del saldo netto da finanziare di competenza, come per la finanza locale, l'occupazione, il Fondo per l'attualizzazione dei contributi pluriennali e, in gran parte, il Fondo sociale per l'occupazione e formazione.

Nonostante il citato carattere necessariamente frammentato del provvedimento, si possono enucleare alcune fattispecie normative che meritano una riflessione per i profili qui considerati.

Come per ogni misura di proroga, anche quella in esame concerne in più punti la materia dei contratti a tempo determinato, che per loro essenza hanno durata limitata e che pertanto sono soggetti a proroghe, tenuto conto delle decisioni di merito assunte al riguardo. Sul piano contabile si ripropone quanto già più volte segnalato, riguardo alla soluzione del Governo del far riferimento, per la copertura, agli stanziamenti in essere.

E' stato infatti più volte messo in luce come ciò denoti una costruzione del bilancio tale da scontare in parte futuri oneri, il che ne modifica la natura, che, anziché risultare a legislazione vigente, di fatto è tale da identificarsi nella legislazione invariata. Si ricorda altresì - sul piano metodologico – che il criterio della legislazione vigente, in vigore a livello costituzionale sin dal 1948 all'interno dell'art. 81 Cost., sebbene non menzionato dalla novella intervenuta nel 2012, tuttavia è stato riproposto formalmente dalla legge cd. "rinforzata" n. 243 del medesimo anno, in riferimento alla sezione seconda della legge unificata di bilancio, come la Corte ha ricordato in Parlamento nel corso dell'audizione del 30 giugno 2015.

Ciò comporta l'esigenza di garantire almeno una maggiore trasparenza – in dettaglio – circa i criteri di costruzione delle previsioni di bilancio, in quanto il criterio della legislazione vigente trova costituzionalmente la propria *ratio* nell'esigenza di distinguere la componente consolidata del bilancio dalle relative variazioni indotte dalla nuova normativa.

Sussistono poi singole norme o gruppi di norme che, come anticipato, consentono riflessioni di carattere problematico per i profili di competenza.

Viene in evidenza anzitutto l'art. 4, comma 1-*bis*, che reitera per il 2016 una norma già contenuta per il 2015 nel decreto-legge n. 78 di tale anno e che consente di utilizzare senza vincoli di destinazione somme rivenienti da operazioni di rinegoiazione di mutui nonché dal riacquisto dei titoli obbligazionari. Come già notato in riferimento alla norma prorogata, sarebbe stato necessario escludere l'utilizzo di stanziamenti di conto capitale (anche reperiti con debito) per finalità correnti; la Relazione tecnica afferma al riguardo esclusivamente che la norma di cui alla proroga "non determina effetti negativi sui saldi di finanza pubblica, in quanto restano fermi i vigenti vincoli del pareggio di bilancio". La medesima posizione è stata sostanzialmente confermata dal Governo nel corso dell'esame in seconda lettura presso il Senato

della Repubblica, laddove si fa riferimento all'impossibilità comunque di violare il pareggio di bilancio.



Si tratta di un passaggio che, per la sua rilevanza, merita una particolare segnalazione, in quanto il pareggio di bilancio degli enti territoriali non consente un'attività di spesa finanziata a sua volta con debito accesso dallo Stato, se non per i casi previsti dalla normativa eurounitaria nonché costituzionale e relative attuazioni (eventi eccezionali, fattori rilevanti etc.).

Il medesimo art. 4 si segnala altresì per il comma 4, in riferimento al quale la Relazione tecnica, nel recare la quantificazione degli oneri conseguenti al rinvio di un anno del pareggio di bilancio per i comuni istituiti a seguito dei processi di fusione, non fornisce indicazione circa gli elementi di calcolo di tali oneri.

Viene altresì in rilievo l'art. 10, che consta di numerosi commi, per la gran parte inseriti nel corso dell'*iter* di conversione. Un gruppo di norme riguarda la Croce Rossa Italiana, cui si consente di utilizzare, per un altro anno, l'avanzo di amministrazione per il ripiano di debiti: la Relazione tecnica esclude oneri, ma il Governo, nel corso dell'esame parlamentare in prima lettura, ha ammesso effetti negativi di cassa.

In materia sono previste poi altre norme di modifica della legislazione di riferimento, con una clausola di neutralità complessiva che dovrebbe valere anche per le modifiche. Si sottolinea in particolare l'utilizzo a copertura di residui non più necessari per le finalità originarie (comma 7-*quater*, numero 6 della lettera a)): non risultano esplicitate le ragioni di tale flessibilità di utilizzo. Si tratta del maggior debito dello Stato per il pagamento dei debiti commerciali degli enti locali.

Da sottolineare altresì - sempre nell'ambito dell'art. 10 - i commi 8-*ter* e 8-*quater*, che prorogano anche per il 2017 alcune possibilità di rimodulazione già

previste dall'ordinamento con lo strumento del bilancio in riferimento alle autorizzazioni di spesa pluriennali ed alla flessibilità tra missioni: le motivazioni sono ampiamente riportate dalla Relazione tecnica e sono essenzialmente da ricondurre alla rigidità, nel corso della gestione, del criterio della legislazione vigente ed al verificarsi di eventi non prevedibili al momento della previsione iniziale, sicché "un adeguato margine di flessibilità rappresenta un elemento indispensabile per il razionale impiego delle risorse", come esplicita la richiamata Relazione tecnica.

Si tratta di materia successivamente oggetto di regolamentazione nell'ambito dell'esercizio delle deleghe di cui agli articoli 40 e 42 della legge di contabilità ed in ordine alla quale si fa rinvio all'apposita audizione 15 marzo u.s. (e al relativo parere 14 marzo).

Legge 9 aprile 2016, n. 49, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, recante misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio

L'intervento d'urgenza è inteso a rivedere, in estrema sintesi, il sistema delle banche di credito cooperativo. Sono presenti molti profili finanziari in termini di ricaduta sui conti pubblici, come attestano le Relazioni tecniche presentate e lo stesso allegato riepilogativo degli effetti.

Da quest'ultimo si desume un saldo neutro per le tre contabilità, con oneri consistenti in maggiori spese e minori entrate compensati, rispettivamente, con minori spese e con maggiori entrate per il 2016, mentre per il 2018 le minori entrate si compensano con minori spese.



Per i profili attinenti alla finanza pubblica rileva anzitutto il Capo II, riguardante la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, per sostenere la quale viene istituito un fondo con dotazione di 120 milioni di euro per il 2016, per la cui gestione viene autorizzata l'apertura di una contabilità speciale e per la cui copertura si ricorre al fondo di cui al decreto-legge n. 66 del 2014, relativo al finanziamento delle garanzie dello Stato.

La Relazione tecnica illustra le motivazioni per la mancata iscrizione *ex ante* della partita sui saldi diversi da quello di bilancio: si tratta infatti di una garanzia con una natura non standardizzata, nel presupposto che gli effetti si determineranno al momento della eventuale escussione. La medesima Relazione tecnica non fornisce però le motivazioni per la quantificazione riportata dell'onere.

Si registra comunque la creazione di un'ulteriore contabilità speciale, il che – come rilevato più volte – non risulta in linea con l'indicazione contenuta nella legge cd. “rinforzata” n. 243 del 2012, nel senso di un progressivo superamento di tali contabilità e conseguente riconduzione delle relative risorse finanziarie al bilancio dello Stato. Si ricorda che la materia è anche regolata dall'attuazione della delega di cui all'art. 40 della legge di contabilità, alla cui audizione si fa rinvio per gli aspetti metodologici.

Rileva altresì il Capo III, in materia di disposizioni fiscali relative alle procedure di crisi, all'interno del quale va esaminato anzitutto l'art.14, concernente l'irrilevanza fiscale dei contributi volontari percepiti da soggetti sottoposti a procedure di crisi e che determina una minore entrata di 18,2 milioni annui, con copertura sul Fondo per interventi strutturali di politica economica. Vengono fornite, dalla Relazione tecnica, informazioni, sia pur di massima, sulle determinanti della quantificazione riportata. Trattandosi di valutazioni, si sarebbe dovuto prevedere una clausola di salvaguardia, pur trattandosi di importi di entità non ragguardevole.

Sempre nell'ambito del Capo III viene poi all'attenzione l'art. 16, che modifica la disciplina fiscale per il 2016 dei trasferimenti immobiliari nell'ambito di vendite giudiziarie, dal momento che è prevista l'applicazione dell'imposta in cifra fissa, il che determina perdite di gettito quantificate in 220 milioni, di cui 150 milioni per il caso di acquisto degli immobili ad uso abitativo e 70 milioni per gli immobili ad uso non abitativo. Le informazioni offerte nelle Relazioni tecniche a sostegno di tali quantificazioni sono sintetiche, sicché non si ha modo di valutarne l'attendibilità.



La copertura è posta a carico delle ulteriori entrate da rientro dei capitali all'estero, per le quali il Governo ha stimato – nel corso della discussione parlamentare del provvedimento - una previsione complessiva di introito aggiornata a 3,8 miliardi. Circa le problematiche di tipo contabile che pone tale copertura si rinvia alle Considerazioni generali e alla Relazione quadrimestrale del periodo settembre-dicembre 2015, in tema, essenzialmente, di rapporto che intercorre tra i saldi di finanza pubblica in termini nominali e quelli in termini strutturali.

E' in discussione, in sintesi, l'opportunità di fornire un maggiore rilievo al vincolo del non peggioramento anche del saldo strutturale, al momento parametro costituzionale di riferimento in base al primo comma dell'art. 81.

Nel caso specifico si ricorda che il DEF 2016 ha stimato da ultimo in 3,6 miliardi l'ammontare delle entrate da rientro dei capitali in termini di contabilità nazionale, di cui 200 milioni circa per il 2015 e 3,4 miliardi per il 2016, e ha definito la partita come *una tantum*, da escludere, in quanto tale, ai fini del calcolo del saldo strutturale. Dall'allegato del Governo che riepiloga gli effetti sui tre saldi nominali del decreto in esame si evince che la copertura in questione è conteggiata sui saldi nominali.

Ne deriva – almeno in base ai documenti disponibili – un peggioramento del saldo strutturale. Tra l'altro, andrebbe esplicitato se la diversa

contabilizzazione rispetto alle valutazioni espresse nel 2015 si ripercuota sullo stesso saldo nominale di tale esercizio, quando la copertura in questione è stata utilizzata per un importo di 1,4 miliardi.



Va ricordata infine, sempre in ordine alla copertura in esame, l'affermazione della Relazione tecnica al provvedimento qui in oggetto, secondo cui l'idoneità della compensazione da rientro dei capitali è desumibile dal fatto che il conseguimento dell'ammontare di risorse previsto "è assicurato da un'apposita clausola di salvaguardia", consistente nell'aumento delle accise sui tabacchi (in sintesi). Si osserva che dai dati esposti dal Governo dovrebbe essere la previsione aggiornata dell'introito da rientro dei capitali a comprovare (in via diretta) la sostenibilità della copertura, più che la possibilità (indiretta) di attivare la clausola di salvaguardia, peraltro, come rilevato nel recente passato, oggetto spesso di successive modifiche e sostituzioni.

Nell'ambito del successivo ed ultimo Capo IV, in materia di gestione e tutela del risparmio, un'annotazione va svolta per l'art. 17-*quater*, inserito nell'ambito della conversione del decreto-legge e che dispone che, con decreto di natura non regolamentare, il Ministro dell'economia e delle finanze adegua il tasso di remunerazione del conto corrente di Tesoreria centrale riferito alla Cassa Depositi e Prestiti-gestione separata, per le finalità indicate dalla norma medesima.

Circa i relativi riflessi finanziari onerosi, la Relazione tecnica non reca affermazione alcuna, mentre, nel corso del dibattito in prima lettura presso la Camera dei Deputati è emerso che, senza l'adeguamento della remunerazione alle condizioni di mercato, Eurostat potrebbe chiedere di ricomprendere la gestione separata nel perimetro contabile della pubblica amministrazione, con conseguenti effetti finanziari e contabili negativi. Nella medesima circostanza il Governo ha fatto esclusivamente presente che la quantificazione delle conseguenze della misura non può essere stimata preventivamente, assicurando

“comunque la sussistenza di spazi finanziari sufficienti a consentire tale intervento”, senza chiarire di quali spazi si tratti.



Legge 28 aprile 2016, n. 57, delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace

Il provvedimento intende rivedere lo *status* complessivo del giudice onorario ed è strutturato in termini di delega. In riferimento al relativo *iter* parlamentare, sono state presentate le prescritte Relazioni tecniche, anche nella versione aggiornata dopo la prima lettura.

Per i profili finanziari, ad eccezione che per l'art. 6, che comporta un onere con relativa copertura, la struttura della legge si basa sul principio dell'invarianza degli oneri, come esplicitamente statuito all'art. 9, nella duplice versione relativa sia all'obbligo di non produrre nuove o maggiori spese sia al ricorso alle risorse a disposizione a legislazione vigente. Con il medesimo articolo viene altresì (correttamente) statuito che, tenuto conto della complessità della normativa, ove non fosse possibile reperire nel singolo, futuro decreto legislativo la copertura di oneri comunque da certificare con apposita Relazione tecnica, a tale incombenza si assolverà contestualmente o previamente all'entrata in vigore delle apposite norme legislative di copertura.

Si osserva al riguardo che in linea generale si tratta delle norme che, da un lato, pongono le premesse per una ridisciplina organica di singoli ambiti, ma dall'altro incontrano il solo limite, sul piano finanziario, delle dotazioni in essere, calibrate dunque sulla disciplina previgente. Si rileva che un siffatto limite potrebbe essere superato proprio in quanto potrebbero essere le future dotazioni di bilancio a dover fornire le risorse finanziarie per consentire la piena

operatività della nuova normativa, dando luogo così ad una inversione del rapporto fisiologico tra bilancio e disposizione sostanziale, nel senso che il primo potrebbe sostanzialmente fungere da copertura della seconda.



La conferma dell'ordinamento, come già rilevato del criterio della legislazione vigente consolida peraltro il rischio paventato, che si accentua nel caso di nuove discipline organiche e di leggi delega, proprio per l'indefinibilità in termini precisi degli effetti finanziari di simili normative di sistema. In tali casi la clausola di invarianza, pur nella doppia formulazione prima riportata, rischia di rappresentare un argine debole nei confronti di un fenomeno come quello della pressione sul bilancio di normative nuove per le quali non è da escludere un effetto in termini di maggior costo, anche se - proprio per il loro carattere organico - è anche oggettivamente difficile apprestare limiti finanziari che evitino una sostanziale copertura con il bilancio nel corso del tempo.

Si tratta di argomenti che sul piano metodologico sono stati già esaminati e per i quali solo la previsione di trasparenti clausole sia di monitoraggio che di salvaguardia può costituire una soluzione di fronte al rischio per cui siano le dotazioni di bilancio tendenziali ad accompagnare l'evoluzione degli oneri della normativa di riferimento, se si intende avere una precisa contezza circa l'evoluzione del fenomeno.

Per quanto concerne la legge in esame è il caso - ad esempio - della ridefinizione delle piante organiche, il cui limite è posto dalle dotazioni finanziarie in essere. L'art. 2 offre numerosi modelli di intervento qui in considerazione. Per esempio, i commi 1, lettera b), e 2, lettere a) e b), in tema, rispettivamente, di dotazione dei giudici onorari di pace e dei vice procuratori onorari, nonché il comma 13, lettera l), in materia di regime assistenziale e previdenziale compatibile con la natura onoraria dell'incarico, in ordine alla quale norma la Relazione tecnica aggiornata fa presente che gli oneri saranno posti a carico degli interessati nei limiti delle dotazioni di bilancio in essere.



Il successivo comma 18 del medesimo articolo rappresenta un esempio particolarmente complicato della problematica metodologica qui messa in luce. La Relazione tecnica aggiornata, infatti, fa presente, con grande dovizia di informazioni, in tema di individuazione annuale degli importi di cui può disporre ogni tribunale ordinario ed ogni procura della Repubblica ai fini della liquidazione delle indennità ai magistrati onorari che prestano servizio presso tali uffici, che ciò avverrà nel rispetto delle dotazioni annuali di bilancio. Sia pur richiamando la normativa che fissa limiti alle indennità, la Relazione tecnica conclude facendo presente che solo in sede di decreto legislativo si potrà avere un quadro più chiaro “potendosi confermare comunque la possibilità di fronteggiare i relativi oneri nel limite delle risorse assegnate a legislazione vigente”.

Infine, l'unica norma che presenta oneri diretti, ossia l'art. 6, in tema di spese di viaggio da sostenere in riferimento alla possibilità che i giudici di pace possano essere applicati presso gli uffici del medesimo distretto, non presenta profili problematici e prevede oneri coperti con il ricorso al Fondo speciale.

3. Altre leggi di minore rilevanza finanziaria

Nel quadrimestre in esame risulta approvata una serie di leggi di ratifica di Accordi internazionali, come messo in luce nel paragrafo 1.1.

La legge n. 213 del 2015, di ratifica dell'Accordo con il Montenegro in materia di cooperazione nel campo della difesa, presenta una clausola di salvaguardia che incide su programmi del Ministero direttamente interessato. Il Governo, nel corso dell'esame parlamentare, ha specificato che oneri vi potranno essere in riferimento a futuri accordi diretti tra le parti, la cui

sottoscrizione definirà l'entità delle spese e la relativa necessità di prevedere una copertura: si tratta, dunque, di una fattispecie la cui entità finanziaria è demandata alle fasi applicative dell'accordo e che è caratterizzata dal fatto, però, che l'obbligo a sottoscrivere i futuri accordi è stato già assunto con la ratifica in questione. L'altra particolarità della legge è che viene poi utilizzato il Fondo speciale corrente per la copertura di oneri permanenti.



Il problema contabile da ultimo segnalato (utilizzo del Fondo speciale corrente per la copertura di oneri permanenti, sia pure con la particolarità degli anni alterni) si presenta anche per la legge n. 214, di ratifica di un Accordo con la Federazione russa sul reciproco riconoscimento dei titoli di studio rilasciati nei due Stati (la legge presenta altresì una clausola di salvaguardia a valere su alcuni programmi del dicastero direttamente interessato), nonché per la legge n. 215, di ratifica dell'Accordo con la Francia in materia di esecuzione di operazioni congiunte di polizia, la cui clausola di salvaguardia insiste su programmi del dicastero interessato.

La legge n. 216, in materia di ratifica dell'Accordo con il Kazakhstan per il contrasto alla criminalità organizzata, presenta oneri di portata modesta ancorché di carattere permanente, coperti sul Fondo speciale ed assistiti da clausola di salvaguardia a valere su programmi del dicastero interessato, per la parte corrente (la Relazione tecnica riporta anche l'allegato riepilogativo degli effetti sui tre saldi). La medesima struttura finanziaria è recata dalla legge n. 217, di ratifica dell'Accordo con la Moldova in materia di energia atomica.

Va menzionata poi la legge n. 218 del 7 dicembre 2015, riguardante l'associazione tra l'Unione europea e la Georgia in materia di energia atomica: i modestissimi costi, connessi essenzialmente all'esecuzione delle domande di assistenza nonché alle spese per periti e testimoni, sono coperti con il ricorso al Fondo speciale, assistito da una clausola di salvaguardia consistente nel rinvio a programmi del Ministero dell'economia e delle finanze. Si ripropone il

problema, già evidenziato, dell'utilizzo del Fondo speciale corrente per la copertura di oneri permanenti.

Non presentano profili finanziari le leggi nn. 12 e 20, rispettivamente in tema di iscrizione dei minori stranieri alle società sportive e di garanzia dell'equilibrio nella rappresentanza tra donne e uomini nei consigli regionali, e nonché la legge n. 41, recante l'introduzione del reato di omicidio stradale.

La legge n. 45, recante l'istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'immigrazione, prevede una serie di attività delle scuole in termini di iniziative per la sensibilizzazione in riferimento a tale tema, per il qual caso appare ragionevole porre il problema della effettiva applicazione della normativa, se si rispetta la clausola d'invarianza prevista dal testo.

Quanto alle leggi nn. 52 e 53, di ratifica, rispettivamente, del Memorandum d'intesa con la Bosnia ed Erzegovina sulla cooperazione nel settore della difesa e dell'Accordo con l'Uruguay in materia di lavoro dei familiari conviventi del personale diplomatico, si riscontrano l'assenza di profili per il secondo provvedimento, mentre, per il primo, un tipo di problematica già esaminato, ossia il riferimento al Fondo speciale per oneri permanenti (sia pur per entità estremamente modeste) nonché il rinvio ad una successiva legge per eventuali oneri futuri. Si rinvia per quest'ultimo caso alle considerazioni già svolte.

Analoghi problemi presenta la legge n. 54, di ratifica dell'Accordo con la Repubblica popolare cinese in materia di riconoscimento dei titoli attestanti studi universitari, per l'aspetto relativo sia alla copertura di oneri permanenti (benché ad anni alterni e di scarsissimo rilievo quantitativo) sia alla clausola di salvaguardia consistente nel rinvio alla riduzione di appositi programmi del bilancio del dicastero interessato.



Idem per quanto concerne la legge n. 55, di ratifica del Trattato con il Panama in materia di assistenza giudiziaria ed estradizione, per quanto concerne i problemi metodologici già più volte evidenziati.



Infine, problemi simili presenta la legge n. 56 (ratifica dell'Accordo con il Vietnam in tema di partenariato e cooperazione con l'Unione europea), per quanto concerne i temi metodologici emersi sotto vari profili: anzitutto, il mancato pregiudizio, da parte della clausola di salvaguardia consistente nella riduzione dei alcuni programmi di spesa del dicastero interessato, ai fini del corretto assolvimento dei compiti assegnati a quest'ultimo; in secondo luogo, il carattere programmatico degli impegni finanziari nascenti dall'Accordo, il che richiederà una legge *ad hoc* per far fronte agli eventuali oneri futuri.

4. Decreti legislativi

Viene in rilievo anzitutto il decreto legislativo n. 212 del 15 dicembre 2015, attuativo di una direttiva europea in materia di normativa minima riguardante i diritti, l'assistenza e la protezione delle vittime di reato. Esso reca un onere di quasi 1,3 milioni annui di carattere permanente, in connessione alle spese per l'assistenza di traduttori ed interpreti alle persone offese e a quelle che presentano denunce e querele, mentre, per la estendibilità alle persone offese particolarmente vulnerabili delle cautele relative alla protezione della vittima nella acquisizione delle deposizioni testimoniali, si dovrebbe provvedere, in base a quanto dichiarato dal Governo, con i mezzi finanziari in essere.

La copertura è posta sull'apposito fondo relativo all'adeguamento tempestivo dell'ordinamento interno agli obblighi imposti dalla normativa

europea, con clausola di salvaguardia consistente nel rinvio a programmi del Ministero interessato, relativamente alle spese rimodulabili di parte corrente.



Il Governo ha (ragionevolmente) sostenuto che il tipo di oneri non consente una sua esatta delimitazione con un tetto di spesa e l'esame parlamentare ha condiviso tale impostazione.

Al di là degli aspetti quantitativi, si può rilevare qui che si ripresenta così una morfologia legislativa già esaminata nel recente passato e che consiste nella estrema difficoltà di determinare *ex ante* l'entità di oneri in occasione di modifiche di sistema di istituti - come, nella fattispecie, l'assistenza alle vittime di reati che necessitano di traduzione - la cui evoluzione operativa nel corso del tempo dipende da variabili non ragionevolmente preventivabili. Anche il consueto riferimento ai dati relativi a precedenti non sempre appare come tale da comportare valutazioni attendibili, anche perché è la stessa nuova normativa a determinare in alcuni casi il fatto di avvalersi delle nuove possibilità cui dà luogo la nuova disciplina.

Appare dunque corretta la soluzione di indicare oneri solo valutati e di far ricorso ad una clausola di salvaguardia consistente nel ricorso a programmi di spesa del dicastero interessato. Ma, come accade anche per talune fattispecie di ratifiche, *de iure condendo* parrebbe forse opportuno non tralasciare l'adozione della tecnica del tetto di spesa, non tanto per condizionare l'operatività della normativa interessata, quanto per indurre il sistema a reperire coperture aggiuntive - ove se ne presenti la necessità - una volta raggiunto il tetto, diverse dalla riduzione dei programmi di spesa dei ministeri, la cui agibilità non è sempre garantita.

Come già messo in luce nelle Considerazioni generali, con il meccanismo della clausola di salvaguardia (consistente nella incisione di programmi di spesa in essere) il ricorso a questi ultimi in vista di coperture aggiuntive rischia di incrementare le previsioni di spesa a legislazione vigente senza il correttivo del

reperimento di mezzi aggiuntivi a compensazione. Ciò si riflette in una pressione sui saldi e in una copertura essenzialmente sul bilancio.



Per quanto concerne poi il decreto legislativo n. 1 del 2016, in materia di istituzione di un sistema per la tracciabilità degli articoli pirotecnici, sono previsti oneri di funzionamento in ordine alla tenuta dei registri degli articoli pirotecnici (art. 3), per i quali oneri è prevista una clausola di neutralità che appare ragionevole.

Lo stesso è a dirsi per il decreto legislativo n. 2 (relativo alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro), che comunque reca una clausola di neutralità, così come per i decreti legislativi n. 3 (relativo alla modifica della normativa comunitaria riguardante il miele), n. 4 (relativo a modifiche della normativa comunitaria in tema di istituzione di un sistema di monitoraggio del traffico navale e dell'informazione) e n. 5 (relativo alle unità da diporto e alle moto d'acqua).

Per il decreto legislativo n. 6 (attuativo di una normativa comunitaria in materia di garanzia per tutte le confezioni unitarie dei prodotti del tabacco, nel senso che esse sono contrassegnate da un identificativo univoco tale da consentire di tracciare l'intera filiera dal produttore a venditore al dettaglio), è prevista una clausola di neutralità, che allo stato sembrerebbe ragionevole: infatti, gli oneri derivanti dall'art. 11, in merito all'istituzione di un numero verde, sono al momento non quantificabili, mentre i controlli sui distributori automatici (art. 24, comma 4) non appaiono incompatibili con le risorse disponibili da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli in quanto non previsti come obbligatori se non nell'ambito della periodicità delle verifiche.

Per quanto concerne il decreto legislativo n. 7, riguardante la materia dell'abrogazione di reati e dell'introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili ed in ordine al quale non risultano essere stati espressi pareri in sede parlamentare per gli aspetti relativi alle conseguenze finanziarie, si hanno oneri

per il fatto che l'abrogazione di alcuni reati comporta minori entrate associate all'applicazione di multe ed ammende: per la relativa quantificazione, la Relazione tecnica fa presente che non sussistono elementi di dettaglio per quanto concerne l'abrogazione dei reati di minore allarme sociale, essendo disponibili dati solo riguardo al recupero di multe ed ammende per provvedimenti penali emessi dal giudice di pace. L'onere viene quantificato nell'art. 13 in via permanente, considerando altresì l'effetto della retroattività di cui all'art. 12 (che però genera maggiori entrate per la Cassa delle Ammende). La relativa copertura è posta sulle minori spese connesse alla riduzione del gratuito patrocinio: secondo la Relazione tecnica, si tratterebbe di notevoli effetti di risparmio sulla finanza pubblica o, quanto meno, di un effetto ampiamente compensativo dei minori introiti per l'erario derivanti dall'abrogazione delle sanzioni pecuniarie penali.

Al riguardo, pur trattandosi di importi limitati, alla luce degli oggettivi elementi di incertezza nella determinazione degli effetti finanziari della normativa, sarebbe stato forse opportuno prevedere almeno una clausola di monitoraggio.

Il decreto legislativo n. 8, in tema (sostanzialmente) di trasformazione di reati in illeciti amministrativi ed in ordine al quale non risultano essere stati espressi pareri da parte delle Commissioni bilancio del Parlamento, presenta una clausola d'invarianza per gli oneri amministrativi, che appare ragionevole: merita di essere segnalato che la Relazione tecnica fa presente che vi potrebbero essere risparmi per minori attività dell'amministrazione penitenziaria e maggiori entrate in connessione ad un'ulteriore depenalizzazione di reati del codice penale, senza ulteriori specificazioni per questo secondo caso.

Il decreto legislativo n. 10 (in materia di semplificazione normativa) si inquadra, in base a quanto esposto nel DEF 2016, "nell'ottica di incrementare l'efficacia delle leggi facilitandone l'attuazione amministrativa a vantaggio dei



cittadini e delle imprese”: non risultano espressi pareri da parte della Commissioni bilancio del Parlamento. Pur non rilevandosi profili finanziari diretti, si osserva comunque che vi sono casi in cui non si dà più corso a norme di copertura finanziaria senza che né la Relazione illustrativa né quella tecnica diano conto dei relativi esiti in termini di effetti sul bilancio: è il caso, ad esempio, dell'abrogazione dell'art. 6, comma 2-*quinquies*, del decreto-legge n. 216 del 2011 ovvero di una serie di norme legislative riguardanti la materia dei consumi medi di gasolio.

Per quanto concerne poi il decreto legislativo n. 15, in materia di riconoscimento di qualifiche professionali e relativa libera circolazione, su cui egualmente non risultano espressi pareri da parte delle Commissioni bilancio delle due Camere, la clausola di neutralità prevista all'art. 46 sembra presentare aspetti di ragionevolezza, considerato che alcune attività delle pubbliche amministrazioni non richiedono dotazioni aggiuntive, mentre altre registrano la copertura degli oneri a carico degli interessati, come attesta anche la Relazione tecnica.

Circa poi il decreto legislativo n. 24, in tema di frodi in materia di IVA e sul quale non risultano espressi pareri da parte delle due citate Commissioni parlamentari, non si presentano problemi di oneri, ma anzi, come attestato anche dalla Relazione tecnica, dovrebbero generarsi maggiori entrate in relazione ad una possibile maggiore *compliance*. La medesima assenza di profili di onerosità si riscontra per il decreto legislativo n. 25, riguardante la materia della trasparenza delle emissioni di valori mobiliari e sul quale non risultano espressi pareri in sede parlamentare per i profili finanziari, considerata la natura ordinamentale degli interventi previsti (come attesta anche la Relazione tecnica), corroborata anche dalla clausola di neutralità prevista all'art. 3.

Del pari non problematici, sotto il profilo finanziario, si presentano i decreti legislativi nn. 26 (in materia di messa a disposizione sul mercato di

attrezzature a pressione e che comunque prevede una clausola d'invarianza all'art. 4) e 27 (in materia di pile ed accumulatori). In entrambi i casi non risultano espressi i citati pareri parlamentari.



Più problematico è il decreto legislativo n. **28**, riguardante i controlli sulle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano, nonostante la presenza di una doppia clausola di neutralità nel testo (art. 12), riferita sia all'assenza di conseguenze finanziarie (comma 1) sia alla sostenibilità dei nuovi compiti da parte delle pubbliche amministrazioni coinvolte, ossia gli enti territoriali (comma 2): la stessa Relazione tecnica ripete, senza un'analisi più dettagliata, i citati principi di neutralità, peraltro assentita in sede parlamentare. In simili casi, essendo interessato un gran numero di enti, a fronte di normative che implicano compiti aggiuntivi ed in special modo di controllo, potrebbe aversi una applicazione non omogenea della normativa sul territorio nazionale.

La medesima doppia clausola di neutralità si riscontra anche in riferimento al decreto legislativo n. **29**, riguardante la materia della prevenzione e della risoluzione dei conflitti relativi all'esercizio della giurisdizione nei procedimenti penali: in effetti, la Relazione tecnica chiarisce che si tratta di attività già svolte il più delle volte alla luce della presenza di Accordi con singoli Stati e che comunque si inseriscono nell'ordinaria amministrazione, per cui la clausola d'invarianza può essere considerata attendibile.

Quanto al decreto legislativo n. **30**, riguardante i sistemi di garanzia dei depositi ed in ordine al quale parimenti non risultano espressi i citati pareri parlamentari in ordine alle conseguenze sulle finanze pubbliche, la Relazione tecnica ribadisce che i contributi al sistema di garanzia gravano sulle banche aderenti, anche per le eventuali successive maggiorazioni. Comunque, è prevista una clausola d'invarianza finanziaria (art. 5).

Del pari privo di problemi finanziari si presenta il decreto legislativo n. 31, riguardante il rafforzamento dei diritti processuali delle persone, il cui testo comunque reca una clausola d'invarianza, asseverata peraltro dalla Relazione tecnica.



Il decreto legislativo n. 32, in materia di lavoro marittimo, non comporta problemi finanziari, attesa anche la clausola di neutralità, in quanto le attività di certificazione ed ispezione sono poste a carico degli armatori. Del pari non problematico è il decreto legislativo n. 33 (in materia di costi di installazione delle reti di comunicazione elettronica), la cui Relazione tecnica dà conto peraltro delle motivazioni della clausola di invarianza prevista dal testo (art. 13), così come il decreto legislativo n. 34, relativo alle squadre investigative comuni, che presenta oneri minimi solo in riferimento alle trasferte, comunque coperti, da parte della stessa legge delega, sul Fondo speciale riferito al triennio 2015-2017: non è ricostruibile se il medesimo importo è stato confermato nel nuovo Fondo speciale 2016-2018, che ha carattere sostitutivo del precedente, essendo il decreto legislativo entrato in vigore nel corrente anno, né risulta affrontato, per altro verso, pur trattandosi di importi di scarso rilievo, il problema della sostenibilità nel corso del tempo, con le risorse in essere, delle anticipazioni delle eventuali somme corrisposte a titolo di risarcimento, la cui copertura sull'apposito capitolo di bilancio la Relazione tecnica considera comunque per intanto adeguata (non risulta espresso peraltro il menzionato parere parlamentare). Si tratta comunque di materie per le quali la legge di contabilità non prevede lo slittamento delle coperture sul Fondo speciale tra esercizi.

Quanto al decreto legislativo n. 35, riguardante i provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio ed il cui testo prevede la già citata doppia tipologia di clausola di invarianza (art. 13), anzitutto non risultano espressi i pareri parlamentari citati ed in secondo luogo appare esaustiva la Relazione

tecnica: per l'art. 11, relativo alla responsabilità dello Stato derivante dall'esecuzione del provvedimento di blocco o di sequestro, si ripropone però il profilo già esaminato della sussistenza al momento di sufficienti risorse di bilancio, giudicate adeguate, il che non esclude però future, eventuali necessità di incremento che, in assenza di una clausola di salvaguardia, andranno a gravare sulle previsioni di bilancio a legislazione vigente.



Problematiche simili presenta il decreto legislativo n. 36, in materia di reciproco riconoscimento alle decisioni sulle misure alternative alla detenzione cautelare, contenente la clausola di neutralità nei termini già illustrati (art. 17) e sul quale egualmente non risultano essere stati espressi i pareri parlamentari richiamati. Anche in questo caso la Relazione tecnica, nell'asseverare l'assenza di oneri, rinvia in particolare, per l'art. 16 (spese sostenute nel territorio nazionale per la sorveglianza sull'osservanza degli obblighi e delle prescrizioni imposti con decisioni sulle misure cautelari), alle attuali disponibilità di bilancio sull'apposito capitolo: valgono le medesime osservazioni svolte in riferimento all'art. 11 del precedente decreto legislativo n. 35.

Il decreto legislativo n. 37, relativo al reciproco riconoscimento delle sanzioni pecuniarie negli Stati membri dell'Unione europea, presenta la doppia clausola di neutralità già riportata per altri casi ed anzi, in base alle dichiarazioni rese dal rappresentante del Governo in Parlamento, nell'“assicurare una maggiore certezza nei meccanismi di esazione delle sanzioni pecuniarie, che al momento troppo di frequente risultano inevase, specie in presenza di un soggetto passivo residente in uno Stato estero,” potrebbe comportare, piuttosto, “in prospettiva una riduzione degli oneri complessivi a carico dell'amministrazione giudiziaria”.

Gli stessi profili evidenziati per il decreto legislativo n. 36 presenta il decreto legislativo n. 38, riguardante la sospensione condizionale in vista della sorveglianza delle misure in termini di sanzioni sostitutive, in ordine al quale

non risultano espressi i citati pareri parlamentari e che risulta dotato di esplicita clausola d'invarianza (art. 17), supportata da una dettagliata Relazione tecnica, che rinvia alle dotazioni di bilancio in essere.



Il decreto legislativo n. 39, riguardante l'etichettatura e l'imballaggio delle sostanze e delle miscele, non reca profili finanziari, come asseverato peraltro anche dalla Relazione tecnica e dall'esame compiuto in sede parlamentare per i medesimi aspetti.

Va infine menzionato il decreto legislativo n. 50, che riscrive il codice degli appalti in attuazione sia dell'apposita legge delega n. 11, prima esaminata, sia della richiamata normativa comunitaria e che presenta, in riferimento alle singole norme, scarsi profili finanziari quantitativamente apprezzabili. Convincente è sembrata la posizione del Governo così come espressa in Parlamento in ordine all'assenza di oneri e alla sostenibilità della doppia clausola finale contenuta all'art. 219, nel senso del divieto di comportare nuovi o maggiori oneri e del riferimento agli ordinari stanziamenti di bilancio in essere onde far fronte agli adempimenti previsti per le pubbliche amministrazioni. Naturalmente, gli effetti di medio-lungo periodo sui costi degli appalti non possono essere oggetto di stima *ex ante*.




TAVOLE(*)

(*) Le indicazioni numeriche delle tavole da 2 e 3 si riferiscono agli effetti sul saldo netto da finanziare di competenza (SNF).




ELENCO DELLE LEGGI ORDINARIE E DEI DECRETI LEGISLATIVI PUBBLICATI NEL PERIODO GENNAIO - APRILE 2016


N.	Legge/ D.Lgs. n.	Data	Titolo	C.U. n.	Data	D.L.n.	Scheda analitica n. (*)	Iniziativa	Atto n.
Leggi									
1	213	16 novembre 2015	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Montenegro in materia di cooperazione nel campo della difesa, fatto a Roma il 14 settembre 2011	4	7 gennaio 2016		1	Gov.	S. 3240 C. 1926
2	214	7 dicembre 2015	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Federazione russa sul riconoscimento reciproco dei titoli di studio rilasciati nella Repubblica italiana e nella Federazione russa, fatto a Roma il 3 dicembre 2009	4	7 gennaio 2016		2	Gov.	C. 1924 S. 2031
3	215	1° dicembre 2015	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Ministro dell'Interno della Repubblica italiana e il Ministro dell'Interno della Repubblica francese in materia di cooperazione bilaterale per l'esecuzione di operazioni congiunte di polizia, fatto a Lione il 3 dicembre 2012	5	8 gennaio 2016		3	Gov.	C. 3085 S. 2057
4	216	7 dicembre 2015	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kazakistan di cooperazione nel contrasto alla criminalità organizzata, al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, di precursori e sostanze chimiche impiegate per la loro produzione, al terrorismo e ad altre forme di criminalità, fatto a Roma il 5 novembre 2009	5	8 gennaio 2016		4	Gov.	C. 2676 S. 1966
5	217	7 dicembre 2015	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Moldavia, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014	6	9 gennaio 2016		5	Gov.	C. 3027 S. 2050
6	218	7 dicembre 2015	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014	6	9 gennaio 2016		6	Gov.	C. 3131 S. 2029
7	220	28 dicembre 2015	Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo	11	15 gennaio 2016		7	Gov.	S. 1880 C. 3272 S. 1880-B
8	221	28 dicembre 2015	Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali	13	18 gennaio 2016		8	Gov.	C. 2093 S. 1676 C. 2093-B
9	9	22 gennaio 2016	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, recante misure urgenti per interventi nel territorio. Proroga del termine per l'esercizio delle deleghe per la revisione della struttura del bilancio dello Stato, nonché per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa	18	23 gennaio 2016	185/2015	9	Gov.	S. 2145 C. 3495




N.	Legge/ D.Lgs. n.	Data	Titolo	C.U. n.	Data	D.L.n.	Scheda analitica n. (*)	Iniziativa	Atto n.
Leggi									
10	11	28 gennaio 2016	Deleghe al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture	23	29 gennaio 2016			Gov.	S. 1678 C. 3194 C. 1678-B
11	12	20 gennaio 2016	Disposizioni per favorire l'integrazione sociale dei minori stranieri residenti in Italia mediante l'ammissione nelle società sportive appartenenti alle federazioni nazionali, alle discipline associate o agli enti di promozione sportiva	25	1° febbraio 2016			Parl.	C. 1949 S. 1871
12	13	1° febbraio 2016	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, recante disposizioni urgenti per la cessione a terzi dei complessi aziendali del Gruppo ILVA	26	2 febbraio 2016	191/2015	10	Gov.	C. 3481 S. 2195
13	20	15 febbraio 2016	Modifica all'articolo 4 della legge 2 luglio 2004, n. 165, recante disposizioni volte a garantire l'equilibrio nella rappresentanza tra donne e uomini nei consigli regionali	46	25 febbraio 2016			Parl.	S. 1556 C. 3297
14	21	25 febbraio 2016	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative	47	26 febbraio 2016	210/2015	11	Gov.	C. 3513 S. 2237
15	41	23 marzo 2016	Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, nonché disposizioni di coordinamento al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274	70	24 marzo 2016			Parl.	S. 859 C. 3169 S.859-1357-1378- 1484-1553-B C.3169-B S.859-1357-1378- 1484-1553-D
16	45	21 marzo 2016	Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'immigrazione	76	1° aprile 2016			Parl.	C. 1803 S. 1878
17	49	9 aprile 2016	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, recante misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio	87	14 aprile 2016	18/2016	12	Gov.	C. 3606 S. 2298
18	52	4 aprile 2016	Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei Ministri della Bosnia ed Erzegovina sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 30 gennaio 2013	96	26 aprile 2016		13	Gov.	




N.	Legge/ D.Lgs. n.	Data	Titolo	G.U. n.	Data	D.L.n.	Scheda analitica n. (*)	Iniziativa	Atto n.
Leggi									
19	53	5 aprile 2016	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay riguardante lo svolgimento di attività lavorativa da parte dei familiari conviventi del personale diplomatico, consolare e tecnico-amministrativo, fatto a Roma il 26 agosto 2014	96	26 aprile 2016			Gov.	S. 1829 C. 3302
20	54	4 aprile 2016	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sul reciproco riconoscimento dei titoli attestanti studi universitari o di livello universitario rilasciati nella Repubblica italiana e nella Repubblica popolare cinese, con Allegati, firmato a Pechino il 4 luglio 2005	97 S.O.	27 aprile 2016		14	Gov.	S. 1660 C. 3300
21	55	4 aprile 2016	Ratifica ed esecuzione del Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Panama, fatto a Panama il 25 novembre 2013, e del Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Panama, fatto a Panama il 25 novembre 2013	98	28 aprile 2016		15	Gov.	S. 1600 C. 3156
22	56	6 aprile 2016	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro globale di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2012	99	29 aprile 2016		16	Gov.	S. 1972 C. 3460
23	57	28 aprile 2016	Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace	99	29 aprile 2016			Gov.	S. 1738 C. 3672
Decreti Legislativi									
1	212	15 dicembre 2015	Attuazione della direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI	3	5 gennaio 2016		17		204
2	1	7 gennaio 2016	Attuazione della direttiva 2014/58/UE, che istituisce, a norma della direttiva 2007/23/CE, un sistema per la tracciabilità degli articoli piratocautivi	7	11 gennaio 2016				218
3	2	7 gennaio 2016	Attuazione della direttiva 2014/60/UE relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012	7	11 gennaio 2016				242
4	3	7 gennaio 2016	Attuazione della direttiva 2014/63/UE che modifica la direttiva 2001/110/CE concernente il miele	7	11 gennaio 2016				222
5	4	7 gennaio 2016	Attuazione della direttiva 2014/100/UE che modifica la direttiva 2002/59/CE, relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e dell'informazione	7	11 gennaio 2016				227



N.	Legge/ D.Lgs. n.	Data	Titolo	C.U. n.	Data	D.L.n.	Scheda analitica n. (*)	Iniziativa	Atto n.
Decreti Legislativi									
6	5	11 gennaio 2016	Attuazione della direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa alle unità da diporto e alle moto d'acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE	7	11 gennaio 2016				237
7	6	12 gennaio 2016	Recepimento della direttiva 2014/40/UE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE	13	18 gennaio 2016				212
8	7	15 gennaio 2016	Disposizioni in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili, a norma dell'articolo 2, comma 3, della legge 28 aprile 2014, n. 67	17	22 gennaio 2016		18		246
9	8	15 gennaio 2016	Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67	17	22 gennaio 2016				245
10	10	22 gennaio 2016	Modifica e abrogazione di disposizioni di legge che prevedono l'adozione di provvedimenti non legislativi di attuazione, a norma dell'articolo 21 della legge 7 agosto 2015, n. 124	22	28 gennaio 2016				249
11	15	28 gennaio 2016	Attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («Regolamento IMD»)	32	9 febbraio 2016				239
12	24	11 febbraio 2016	Attuazione delle direttive 2013/42/UE e 2013/43/UE del Consiglio, del 22 luglio 2013, che istituiscono un meccanismo di reazione rapida contro le frodi in materia di IVA e prevedono l'applicazione facoltativa e temporanea del meccanismo dell'inversione contabile a determinate operazioni a rischio frodi	52	3 marzo 2016				226
13	25	15 febbraio 2016	Attuazione della direttiva 2013/50/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, recante modifica della direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, la direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e la direttiva 2007/14/CE della Commissione, che stabilisce le modalità di applicazione di talune disposizioni della direttiva 2004/109/CE	52	3 marzo 2016				



N.	Legge/ D.Lgs. n.	Data	Titolo	G.U. n.	Data	D.L.n.	Scheda analitica n. (*)	Iniziativa	Atto n.
Decreti Legislativi									
14	26	15 febbraio 2016	Attuazione della direttiva 2014/68/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relativa alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione (rifusione)	53	4 marzo 2016				244
15	27	15 febbraio 2016	Attuazione della direttiva 2013/56/UE che modifica la direttiva 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori per quanto riguarda l'immissione sul mercato di batterie portatili e di accumulatori contenenti cadmio destinati a essere utilizzati negli utensili elettrici senza fili e di pile a bottone con un basso tenore di mercurio, e che abroga la decisione 2009/603/CE della commissione	54	5 marzo 2016				222
16	28	15 febbraio 2016	Attuazione della direttiva 2013/51/EURATOM del Consiglio, del 22 ottobre 2013, che stabilisce requisiti per la tutela della salute della popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano	55	7 marzo 2016				236
17	29	15 febbraio 2016	Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2009/948/GAI del Consiglio, del 30 novembre 2009, sulla prevenzione e la risoluzione dei conflitti relativi all'esercizio della giurisdizione nei procedimenti penali	55	7 marzo 2016				234
18	30	15 febbraio 2016	Attuazione della direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi	56	8 marzo 2016				241
19	31	15 febbraio 2016	Attuazione della decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, che modifica le decisioni quadro 2002/584/GAI, 2005/214/GAI, 2006/783/GAI, 2008/909/GAI e 2008/947/GAI, rafforzando i diritti processuali delle persone e promuovendo l'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni pronunciate in assenza dell'interessato al processo	56	8 marzo 2016				232
20	32	15 febbraio 2016	Attuazione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, n. 2013/54/UE, relativa a talune responsabilità dello Stato di bandiera ai fini della conformità alla convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e della sua applicazione	57	9 marzo 2016				238
21	33	15 febbraio 2016	Attuazione della direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità	57	9 marzo 2016				243
22	34	15 febbraio 2016	Norme di attuazione della decisione quadro 2009/465/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2009, relativa alle squadre investigative comuni	58	10 marzo 2016		(**)		228




N.	Legge/ D.Lgs. n.	Data	Titolo	G.U. n.	Data	D.L. n.	Scheda analitica n. (*)	Iniziativa	Atto n.
Decreti Legislativi									
23	35	15 febbraio 2016	Attuazione della decisione quadro 2003/577/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa all'esecuzione nell'Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio	59	11 marzo 2016				229
24	36	15 febbraio 2016	Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2009/829/GAI del Consiglio, del 23 ottobre 2009, sull'applicazione tra gli Stati membri dell'Unione europea del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni sulle misure alternative alla detenzione cautelare	59	11 marzo 2016				233
25	37	15 febbraio 2016	Attuazione della decisione quadro 2005/214/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, sull'applicazione tra gli Stati membri dell'Unione europea del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie	60	12 marzo 2016				230
26	38	15 febbraio 2016	Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale in vista della sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive	61	14 marzo 2016				231
27	39	15 febbraio 2016	Attuazione della direttiva 2014/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, che modifica le direttive 92/58/CEE, 92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE del Consiglio e la direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, allo scopo di allinearle al regolamento (CE) n. 1272/2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele	61	14 marzo 2016				240
28	50	18 aprile 2016	Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture	91 S.O.	19 aprile 2016				233

(*) Le leggi ordinarie e i decreti legislativi per i quali non è riportata l'indicazione del numero di scheda non recano oneri finanziari

(**) L'onere non è stato rappresentato poiché è stato già contabilizzato nella legge delega n. 114/2015





**ONERI FINANZIARI INDICATI DALLE LEGGI ORDINARIE E DAI DECRETI LEGISLATIVI
PUBBLICATI NEL PERIODO GENNAIO - APRILE 2016**

(in migliaia)

	2015	2016	2017	2018	Onere permanente	Note Plur./suc.
Leggi						
213	1		1		1	1
214		2		2	2	2
215	77	77	77	77	77	
216	100	100	100	100	100	
217		6	6	6	6	
218		10	10	10	10	
220	5.000	9.687	9.687	9.687	9.687	
221	800	21.536	12.685	12.685	1.000	3
9	1.165.094	129.312	30.000			
13	300.000	651.700	213.100	13.100	13.100	
21		97.500	8.500	6.500		
49		341.000	1.000	19.200	2.000	4
52	1	1	1	1	1	
54	2		2		2	5
55	56	56	56	56	56	
56	11	11	11	11	11	
Totale	1.471.141	1.250.997	275.235	61.434	26.051	
Decreti legislativi						
212		1.280	1.280	1.280	1.280	
7		130	87	87	87	
34		0	0	0	0	6
Totale		1.410	1.367	1.367	1.367	
Totale complessivo	1.471.141	1.252.407	276.602	62.801	27.418	

- 1) Ad anni alterni anche a decorrere dal 2019
- 2) Ad anni alterni anche a decorrere dal 2020
- 3) € 5,667 mln per il 2019
- 4) € 19,2 mln per il 2019, € 18,2 mln per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022
- 5) Ad anni alterni anche a decorrere dal 2019
- 6) L'onere non è stato rappresentato poiché è stato già contabilizzato nella legge delega n. 114/2015



ONERI E COPERTURE SCHEDE ANALITICHE

Legenda:

Le modalità di copertura riportate per ciascuna norma sono quelle previste dall'art. 17 della legge n. 196 del 2009 e successive modificazioni ed integrazioni:

- a) Utilizzo degli accantonamenti iscritti nei fondi speciali;
- b) Riduzioni di precedenti autorizzazioni legislative di spesa;
- c) Modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate.

Le altre forme di copertura recate dalle leggi sono raggruppate nella residuale lettera d).

[N.B.: Il medesimo colore nelle schede indica la corrispondenza nella legge tra oneri e coperture riguardo al SNF di competenza. I riferimenti tra parentesi in corsivo evidenziano utilizzi diversi di disponibilità già in essere, tenuto conto tenuto conto della formulazione della norma di cui alla singola legge]



SCHEDA N. 2

Legge 7 dicembre 2015, n. 214 - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Federazione russa sul riconoscimento reciproco dei titoli di studio rilasciati nella Repubblica italiana e nella Federazione russa, fatto a Roma il 3 dicembre 2009

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

ONERI										COPERTURE								
Art.	Co.	Disposizione	2015	2016	2017	2018	Perm.	Note	Art.	Co.	Modalità	Note	2015	2016	2017	2018	Perm.	Note
								Plur./ suc.				Plur./ suc.						Plur./ suc.
5 dell'Accordo	-	Spese di viaggio e di missione per la partecipazione alla prevista Commissione mista		2		2		2	3	1	Accantonamento parte corrente - a ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale			2		2		2
TOTALE				2		2		2	TOTALE				2		2		2	

1) e 2) Ad anni alterni a decorrere dal 2020



SCHEDA N. 3

Legge 1° dicembre 2015, n. 215 - Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Ministro dell'Interno della Repubblica italiana e il Ministro dell'Interno della Repubblica francese in materia di cooperazione bilaterale per l'esecuzione di operazioni congiunte di polizia, fatto a Lione il 3 dicembre 2012

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

ONERI										COPERTURE								
Art.	Co.	Disposizione	2015	2016	2017	2018	Perm.	Note Plur./ suc.	Art.	Co.	Modalità	Note	2015	2016	2017	2018	Perm.	Note Plur./ suc.
2, 10 e 11 dell'Accordo	-	Oneri valutati per spese di missione per pattugliamento e coordinamento e pianificazione delle operazioni congiunte nonché per riunioni bilaterali e consultazioni per regolare eventuali controversie	76,6	76,6	76,6	76,6	76,6	76,6	3	1	Accantonamento parte corrente - a ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale		77,1	77,1	77,1	77,1	77,1	77,1
10 e 11 dell'Accordo	-	Oneri autorizzati per rimanenti spese (colazioni di lavoro)	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5										
TOTALE			77,1	77,1	77,1	77,1	77,1	77,1			TOTALE		77,1	77,1	77,1	77,1	77,1	77,1



SCHEDA N. 5

Legge 7 dicembre 2015, n. 217 - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Moldova, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

ONERI										COPERTURE							
Art.	Co.	Disposizione	2015	2016	2017	2018	Perm.	Note	Art.	Co.	Modalità	2015	2016	2017	2018	Perm.	Note
								Plur./ suc.									Plur./ suc.
7, paragrafi 3 e 4, e 11 del Protocollo III allegato all'Accordo	-	Oneri valutati per spese di missione per acquisizione di informazioni, per assistere alle indagini e in qualità di esperti e testimoni		6	6	6	6	6	3	1	Accantonamento parte corrente - a ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale		6	6	6	6	
TOTALE				6	6	6	6	6			TOTALE	6	6	6	6	6	




SCHEDA N. 8

Legge 28 dicembre 2015, n. 221 - Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali
Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

ONERI										COPERTURE									
Art.	Co.	Disposizione	Note	2015	2016	2017	2018	Perm. Plur./ suc.	Art.	Co.	Modalità	2015	2016	2017	2018	Perm. Plur./ suc.	Note		
5	3	Contributo alla regione Emilia-Romagna per il recupero e la riqualificazione ad uso ciclo-pedonale del corridoio europeo EUROVELO 7			5.000				5	3	Riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'art. 10, co. 5, DL n. 282/2004		4.000						
6	1	Incremento di risorse per il finanziamento destinato all'istituzione delle aree marine protette	800						6	2	Riduzione delle risorse del fondo da ripartire per provvedere alla spesa per i canoni di locazione degli immobili adibiti ad uffici pubblici, di cui all'art. 29, co. 1, d.l. n. 269/2003	800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
6	1	Incremento di risorse per il potenziamento della gestione e del funzionamento delle aree marine protette istituite			1.000	1.000	1.000	1.000	6	2	Accantonamento parte corrente - ministero dell'economia e delle finanze								
52	1	Finanziamento di interventi di rimozione o di demolizione, di opere e immobili realizzati, in assenza o in totale difformità dal permesso di costruire, in aree soggette ad elevato rischio idrogeologico			10.000				52	2	Utilizzo di risorse del Fondo per le esigenze di tutela ambientale di cui all'art. 1, co. 432, lg. n. 266/2005		10.000						
56	1	Credito d'imposta ai soggetti titolari di redditi di impresa, per interventi di bonifica dall'amianto realizzati su beni e strutture produttive ubicati nel territorio dello Stato							56	8	Accantonamento conto capitale - ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare					5.667	5.667	2	
56	7	Istituzione del Fondo per la progettazione degli interventi di bonifica di beni contaminati da amianto			5.536	6.018	6.018		56	8	Accantonamento parte corrente - ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare		5.536	6.018	6.018				
TOTALE				800	21.536	12.685	12.685	1.000	TOTALE				800	21.536	12.685	12.685	1.000		

1) e 2) € 5.667 mln per il 2019



Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

segue

ONERI										COPERTURE									
Art.	Co.	Disposizione	Note	2015	2016	2017	2018	Perm.	Note Plur./ suc.	Art.	Co.	Modalità	Note	2015	2016	2017	2018	Perm.	Note Plur./ suc.
5	4	Contributo alla Società Expò S.p.A per il concorso agli oneri di sicurezza sostenuti		20.000							1, lett. g)	Accantonamento parte corrente - ministero dell'economia e delle finanze	1.347						
6	1	Istituzione di un fondo per la realizzazione degli interventi Giubilari		94.000	65.000						1, lett. g)	Accantonamento parte corrente - ministero della giustizia	8.000						
6	2	Contributo alla Regione Lazio per il potenziamento del servizio ferroviario regionale		17.000							1, lett. g)	Accantonamento parte corrente - ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale	653						
6	2	Contributo alla Regione Lazio per il sistema dei servizi sanitari		30.000							1, lett. g)	Accantonamento parte corrente - ministero dell'ambiente e della tutela del territorio	1.000						
7	1	Presidio del territorio in occasione del Giubileo - Oneri di funzionamento e una tantum	*	1.649	3.877						1, lett. h)	Accantonamento conto capitale - ministero dell'economia e delle finanze	53.000	68.000	30.000				
7	1	Presidio del territorio in occasione del Giubileo - Personale	*	2.116	10.435					17	1, lett. h)	Accantonamento conto capitale - ministero del lavoro e delle politiche sociali	14.000	17.000					
8	1	Promozione del Made in Italy - Supporto alle manifestazioni fieristiche italiane di livello internazionale e realizzazione di campagne di promozione strategica nei mercati più rilevanti nonché contrasto al fenomeno dell'Italian sounding		10.000							1, lett. h)	Accantonamento conto capitale - ministero dell'interno	10.000						
10	1	Contributo alla Regione Sardegna per garantire la continuità del diritto alla mobilità ai passeggeri non residenti		30.000							1, lett. h)	Accantonamento conto capitale - ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	2.000						
12	-	Incremento della dotazione del Fondo nazionale per il servizio civile		100.000							1, lett. h)	Accantonamento conto capitale - ministero della salute	6.000						
14	1	Interventi in materia di edilizia residenziale pubblica		25.000							1, lett. i)	Riduzione del fondo relativo alle esigenze indifferibili, di cui all'art. 1, co. 200, lg. n. 190/2014		45.000					



Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

ONERI										COEPIURE										
Art.	Co.	Disposizione	Note	2015	2016	2017	2018	Perm.	Note Plur./ suc.	Art.	Co.	Modalità	Note	2015	2016	2017	2018	Perm.	Note Plur./ suc.	
15	1	Istituzione di un fondo "Sport e Periferie", da trasferire al Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), per attività di ricognizione, rigenerazione, realizzazione, completamento ed adeguamento di impianti sportivi in aree urbane svantaggiate		20.000	50.000	30.000						1, lett. l)	b	7.900						
16	1	Incremento del limite massimo per la fruizione del credito d'imposta a favore degli investimenti nel settore cinematografico		25.000						17	l, lett. m)	d		123.600						
17											l, lett. n)	b	1	0	0					
13	1	Incremento del fondo sociale per occupazione e formazione (art. 18, co. 1, lett. a), D.L. n. 185/2008), ai fini del finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga		400.000						13	1	d		400.000						
13	1-bis	(Comparicipazione dello Stato per il completamento delle procedure di stabilizzazione per i lavoratori socialmente utili (LSU) per i Comuni della Regione Calabria)			(50.000)					13	1-bis	b			(50.000)					
TOTALE				1.165.094	129.312	30.000						TOTALE		1.165.100	130.000	30.000				

* Fonte: relazione tecnica


1) La partita ha impatto solo sui conti di cassa



SCHEDA N. 10

Legge 1° febbraio 2016, n. 13 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, recante disposizioni urgenti per la cessione a terzi dei complessi aziendali del Gruppo ILVA.
Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

ONERI					COPERTURE										
Art.	Co.	Disposizione	Note	2015	2016	2017	2018	Perm. Plur./ suc.	Note	2015	2016	2017	2018	Perm. Plur./ suc.	
1	3	Erogazione di somme in favore del Gruppo ILVA in amministrazione straordinaria	300.000	300.000					Utilizzo delle somme non utilizzate per la ristrutturazione dei debiti delle Regioni, di cui all'art. 45, co. 2, DL n. 66/2014, giacenti sulla contabilità speciale						
1	4	Minori entrate per mancato rimborso mutui da parte delle Regioni			13.100	13.100	13.100	13.100	Accantonamento parte corrente - ministero dell'economia e delle finanze			13.100	13.100	13.100	
		Finanziamenti statali all'organo commissariale del Gruppo ILVA al fine dell'attuazione e della realizzazione del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria							Utilizzo delle risorse del fondo a copertura delle garanzie dello Stato concesse sui finanziamenti contrattati dall'organo commissariale di ILVA S.p.A. ai sensi del DL n. 1/2015		400.000				
1	6-bis		600.000		600.000	200.000			Utilizzo delle maggiori entrate provenienti dalla procedura di voluntary disclosure, previste dall'art. 1, co. 958, lg. n. 208/2015 (legge di stabilità 2016) e ulteriormente incrementate nel medesimo art. 1, co. 6- <i>quater</i>			100.000			
		Incremento della dotazione del fondo a copertura delle garanzie dello Stato concesse sui finanziamenti contrattati dall'organo commissariale di ILVA S.p.A.							Riduzione della dotazione del Fondo per lo sviluppo e coesione - periodo di programmazione 2014-2020 - di cui all'art. 1, co. 6, lg. n. 147/2013, previsto nel medesimo art. 1, co. 6- <i>quinquies</i>					100.000	200.000
1	6- <i>sestus</i>	Proroga dell'aumento del 10 per cento della retribuzione per i lavoratori dello stabilimento ILVA di Genova Cornigliano, inseriti in contratti di solidarietà			50.000				Utilizzo delle disponibilità in conto residui del fondo di riserva finalizzato ad integrare le risorse iscritte sul bilancio statale e destinate alle garanzie rilasciate dallo Stato, di cui all'art. 37, co. 6, DL n. 66/2014		50.000				
1	6- <i>decies</i>				1.700				Riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'art. 10, co. 5, DL n. 282/2004		1.700				
TOTALE				300.000	651.700	213.100	13.100	13.100	TOTALE	300.000	651.700	213.100	13.100	13.100	



SCHEDA N. II

Legge 25 febbraio 2016, n. 21 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 dicembre 2015, n. 210, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

ONERI				COPERTURE										
Art.	Co.	Disposizione	Note Plur./ suc.	2015	2016	2017	2018	Perm.	2015	2016	2017	2018	Perm.	Note Plur./ suc.
2-quater	1	Minori entrate contributive per proroga dell'esenzione dal pagamento del contributo NASpI da parte dei datori di lavoro per talune ipotesi di interruzione di rapporti di lavoro			38.000				1	38.000				
2-quater	2	Aumento del trattamento di integrazione salariale a seguito di riduzione di orario			50.000				2	50.000				
3-bis	1, lett. a)	Proroga di un ulteriore triennio della scuola sperimentale di dottorato internazionale Gran Sasso Science Institute - CSSI			3.000	3.000	3.000				2.000	2.000	2.000	
5-bis	1	Proroga del finanziamento del Museo statale «Omero»			500	500	500				1.000	1.000	1.000	
10	2-ter, 2-quater, 2-quinquies	Minori entrate per detrazioni dell'IVA assolta sugli acquisti di beni e servizi operati dagli organismi di formazione professionale utilizzati per attività formative per l'acquisizione di una qualifica professionale, per le quali abbiano percepito contributi a fondo perduto			6.000	5.000	3.000					6.000	5.000	3.000
TOTALE					97.500	8.500	6.500			97.500	8.500	6.500		

1) e 2) La disposizione è considerata onerosa in quanto si interpreta una non coerenza tra risorse di copertura ed utilizzi di cui alla norma



SCHEDA N. 12


Legge 9 aprile 2016, n. 49 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, recante misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

ONERI										COPERTURE									
Art.	Co.	Disposizione	Note	2015	2016	2017	2018	Perm.	Note plur./suc.	Art.	Co.	Modalità	Note	2015	2016	2017	2018	Perm.	Note plur./suc.
3	3	Oneri connessi alla nomina di un soggetto qualificato indipendente per il monitoraggio della conformità del rilascio della garanzie dello Stato nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione che abbiano come sottostante crediti in sofferenza (G.ACS)			1.000	1.000	1.000		1	12	1	Utilizzo di contabilità speciale di cui all'art. 12 della medesima legge (eventuale escussione delle garanzie)		1.000	1.000	1.000			2
12	1	Istituzione di una dotazione iniziale di un fondo di garanzia per la cartolarizzazione delle sofferenze (G.ACS)			120.000					12	2	Riduzione del fondo di riserva per le garanzie rilasciate dallo Stato, di cui all'art. 37, co. 6, DL n. 66/2014		120.000					
14	1-3	Minori entrate per irrilevanza fiscale dei contributi percepiti a titolo di liberalità da soggetti sottoposti a procedure di crisi					18.200	2.000	3	14	4	Riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'art. 10, co. 5, DL n. 282/2004					18.200	2.000	4
16	1-3	Minori entrate per applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa in luogo di quella proporzionale sui trasferimenti di immobili nell'ambito di vendite giudiziarie			220.000					14	5	Incremento dell'ammontare delle entrate rivenienti dalla procedura di voluntary disclosure, di cui all'art. 1, co. 958, L.G. n. 208/2015		220.000					
TOTALE					341.000	1.000	19.200	2.000		TOTALE				341.000	1.000	19.200	2.000		

1) e 2) € 1 mln per il 2019

3) e 4) € 18,2 mln per ciascuno degli anni dal 2019 al 2022



SCHEDA N. 13

Legge 4 aprile 2016, n. 52 - Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei Ministri della Bosnia ed Erzegovina sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 30 gennaio 2013

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

ONERI										COPERTURE									
Art.	Co.	Disposizione	Note	2015	2016	2017	2018	Perm.	Plur./	Note	2015	2016	2017	2018	Perm.	Plur./	Note		
									suc.							suc.			
4, lett. a) del Memorandum	-	Spese di viaggio e missioni per visite ufficiali ed incontri tra le rispettive delegazioni		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			
TOTALE				1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			



SCHEDA N. 14

Legge 4 aprile 2016, n. 54 - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sul reciproco riconoscimento dei titoli attestanti studi universitari o di livello universitario rilasciati nella Repubblica italiana e nella Repubblica popolare cinese, con Allegati, firmato a Pechino il 4 luglio 2005

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

ONERI										COPERTURE							
Art.	Co.	Disposizione	2015	2016	2017	2018	Perm.	Note Plur./suc.	Art. Co.	Modalità	Note	2015	2016	2017	2018	Perm.	Note Plur./suc.
8 dell'Accordo	-	Istituzione di una Commissione - Spese di viaggio e di missioni	2		2		2	1	3 1	Accantonamento parte corrente - ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale		2		2		2	2
TOTALE			2		2		2			TOTALE		2		2		2	

1) e 2) Ad anni alterni



SCHEDA N. 15

Legge 4 aprile 2016, n. 55 - Ratifica ed esecuzione del Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Panama, fatto a Panama il 25 novembre 2013, e del Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Panama, fatto a Panama il 25 novembre 2013

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

ONERI				COPERTURE											
Art.	Co.	Disposizione	Note	2015	2016	2017	2018	Perm.	Note	2015	2016	2017	2018	Perm.	Note
									Plur./						Plur./
									suc.						suc.
1, comma 1, lett. a) del Trattato	-	Spese di viaggio e di missione per trasferimento temporaneo di detenuti, per i loro accompagnatori, per comparizione di testimoni e periti nonché, spese di traduzioni di atti e documenti e videoconferenze	23	23	23	23	23	23	23						
1, comma 1, lett. b) del Trattato	-	Spese di viaggio e di missione per trasferimento di estradandi, per i loro accompagnatori nonché, spese di traduzioni di atti e documenti	32	32	32	32	32	32	32	56	56	56	56	56	56
TOTALE				56											



SCHEDA N. 16

Legge 6 aprile 2016, n. 56 - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro globale di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2012

Saldo netto da finanziare

(in migliaia)

ONERI				COPERTURE											
Art.	Co.	Disposizione	Note	2015	2016	2017	2018	Perm.	Note	2015	2016	2017	2018	Perm.	Note
									Plur./						Plur./
									suc.						suc.
41, paragrafo 2, lett. d), dell'Accordo		Minori entrate delle tasse di ancoraggio per effetto dell'equiparazione delle navi battenti bandiera vietnamita alle navi italiane		11	11	11	11	11							
										11	11	11	11	11	11
TOTALE				11	11	11	11	11		11	11	11	11	11	11



SCHEDA N. 17

Decreto legislativo 15 dicembre 2015, n. 212 - Attuazione della direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

ONERI										COPERTURE										
Art.	Co.	Disposizione	Note	2015	2016	2017	2018	Perm.	Note	Art.	Co.	Modalità	Note	2015	2016	2017	2018	Perm.	Note	
1	1, lett. d)	Assistenza di interpreti o traduttori per garantire le garanzie processuali allo straniero vittima di reato			960	960	960	960		3	1									
2	1, lett. a)	Assistenza di interpreti o traduttori per garantire le garanzie processuali allo straniero vittima di reato			320	320	320	320					Riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'art. 41-bis, lg. n. 234/2012		1.280	1.280	1.280	1.280		
TOTALE					1.280	1.280	1.280	1.280		TOTALE					1.280	1.280	1.280	1.280		



SCHEDA N. 18

Decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 7 - Disposizioni in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili, a norma dell'articolo 2, comma 3, della legge 28 aprile 2014, n. 67

Saldo netto da finanziare
(in migliaia)

ONERI										COPERTURE									
Art.	Co.	Disposizione	Note	2015	2016	2017	2018	Perm.	Plur./	Note	2015	2016	2017	2018	Perm.	Plur./	Note		
			suc.							suc.							suc.		
1, 2 e 12	-	Minori entrate (associate all'applicazione di sanzioni pecuniarie penali) derivanti dall'abrogazione di taluni reati di minor allarme sociale			130	87	87	87	87			130	87	87	87	87			
TOTALE					130	87	87	87	87			130	87	87	87	87			

